

Capitolo Terzo

USI DELLE BORSE VALORI

Non esistono usi.

TITOLO VII

ALTRI USI

Capitolo Primo

PRESTAZIONI VARIE D'OPERA E DI SERVIZI

Sezione 1) *Facchinaggio*

I compensi per i lavori di facchinaggio in provincia di Chieri sono stabiliti dal decreto Prefetizio N. 6341 del 1° febbraio 1963.

Come previsto nella parte normativa del Decreto stesso, nel 1964 le tariffe hanno subito un aumento dell'8%.

Capitolo Secondo

USI MARITTIMI

a) Sbarco e imbarco delle merci

Le tariffe e le rate giornaliera delle merci da scaricare o caricare nel porto di Ortona e di Vasto sono stabilite, su delega del Ministero della Marina Mercantile, con decreto della Direzione Marittima di Ancona.

Calo naturale delle merci.

Per l'accertamento delle merci sia allo sbarco sia al carico è quello risultante dalla F.S. per quanto riguarda i vagoni ferroviari, mentre per la merce che viene imbarcata o sbarcata con autotreni, il peso è quello accertato dalla Dogana sul biligo stradale doganale.

A richiesta del ricevitore la Dogana può consentire lo sbarco da natanti di merci di una qualità a peso polizza prescindendo dall'accertamento del peso.

La tariffa portuale degli operai viene applicata sul peso dichiarato in Polizza di Carico.

b) Stallie e controstallie

Stallie è il periodo di tempo stabilito per contratto per le operazioni di carico e scarico delle merci dalle navi.

Sia nel porto di Ortona che in quello di Vasto le stallie hanno inizio: dalle ore 14,00 dello stesso giorno dell'arrivo della nave se il Comandante presenta la lettera di prontezza prima delle ore 12,00, mentre se la stessa viene presentata oltre le ore 12,00 e fino alle ore 17,00 il tempo decorre dalle ore 8,00 del giorno successivo.

Se la nave trovasi ancora nelle stallie, il tempo si interrompe alle ore 17,00 del venerdì e riprende a decorrere dalle ore 8,00 del lunedì successivo.

Nelle settimane con feste riconosciute infrasettimanali, il tempo delle stallie si interrompe alle ore 24,00 del giorno precedente il festivo e riprende alle ore 8,00 del giorno successivo lavorativo.

Il tempo di attesa delle navi in rada per banchina occupata da altri natanti conta come tempo di stallie.

Contrastollie è il periodo di tempo oltre il tempo delle stallie in cui la neve rimane ancora in porto per il carico o lo scarico delle merci.

L'ammontare delle controstallie nei due porti è regolato dai contratti di noleggio e varia in base al tonnellaggio della nave.

c) Porti di ormeggio

Non sono stati accertati usi.

d) Cali

Non sono stati accertati usi.

e) Noli

Non sono stati accertati usi.

f) Clauseole speciali

Non sono stati accertati usi.

Capitolo Terzo

USI NEI TRASPORTI TERRESTRI

Non sono stati accertati usi.

Capitolo Quarto

USI NEI TRASPORTI AEREI

Non esistono usi.

Capitolo Quinto

USI NELLA CINEMATOGRAFIA

Non esistono usi.

A P P E N D I C E

- TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI.
- TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI DI MEDIAZIONE.
- REGOLE INTERNAZIONALI PER LA INTERPRETAZIONE DEI TERMINI COMMERCIALI (INCOTERMS).
- NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI A CREDITI DOCUMENTARI.
- FIERE E MERCATI CONSUETUDINARI.

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE LOCALI

a) *Unità di misura*

Salma = 102 arc
Tomolo = $1/3$ di ettaro
Mezzetto = $1/6$ di ettaro
Coppa = $1/2$ di ettaro
Misura = $1/72$ di ettaro

b) *Unità di peso*

Salma = Kg. 120
Mezzetto = Kg. 20
Coppa = Kg. 10
Misura = Kg. 1,6 circa
Metro di olio = litri $24/25$ di olio
Quarta = litri 6 di olio

TABELLA RIASSUNTIVA DELLE PERCENTUALI
DI MEDIAZIONE

Prodotti agricoli, industriali e vari:

- attrezzi rurali L. 1,50% per parte
- automobili, velocipedi e motocicli L. 1,50% per parte
- ferramente in genere L. 1,00% dal venditore
- fieno e paglia L. 0,50% per parte
- formaggio e latticini L. 3,00% dal venditore
- frumento L. 1,00% per parte
- frutta in genere L. 2,00% dal compratore
- granaglie in genere L. 1,00% q.le dal venditore
- insalata L. 2,00% dal compratore
- legname in genere L. 2,00% dal venditore
- legna da ardere L. 1,50% dal compratore
- macchine agricole L. 2,00% dal venditore
- macchine industriale L. 2,00% per parte
- mandorle L. 2,00% dal compratore
- materiali da costruzione L. 1,00% per parte
- mobilia nuova L. 1,50% per parte
- mobilia vecchia L. 2,00% per parte
- oggetti d'arte antica e moderna L. 3,00% per parte
- oggetti preziosi L. 1,00% per parte
- olii alimentari L. 2,00% dal venditore
- olive L. 2,00% dal compratore
- ortaggi in genere L. 2,00% dal compratore
- paste alimentari da L. 4 a L. 5 a chilo-pasta dal venditore
- patate L. 2,00% dal compratore
- pelli crude in genere e pelli conciate L. 1,00% per parte
- pomodori freschi L. 2,00% dal compratore
- salumi L. 2,00% per parte
- sanse L. 1,50% dal compratore
- tessuti filati, mercerie e cordami L. 1,00% per parte
- uva in genere L. da 500 a 1.000 a q.le dal compratore
- vinacci e mosti da 200 a q.le dal venditore
- vini da L. 30 a L. 50 a etto-grado dal venditore

Bestiame:

- bovini da L. 10.000 a capo per parte
- equini da L. 10.000 a capo per parte
- ovini da L. 5.000 a capo per compr.
- suini grassi e magroni da L. 5.000 a capo dal compr.
- Terreni, fabbricati ed aree fabbricabili da L. 1% per parte
- Permuta di beni immobili, urbani e rustici da L. 1% per parte sulla base dell'immobile di maggior valore
- Appalto per costruzione di case o appartamenti da L. 1% per parte sul prezzo contrattato

Mutui:

- Mutui ipotecari e chirografari da L. 2% dal mutuario fino a L. 50.000
- da L. 1% dal mutuatario oltre L. 50.000

Pensioni:

- Pensioni L. 5% per parte sull'importo della pensione mensile

Affitto appartamenti e camere ammobiliate:

- Affitto appartamenti vuoti o ammobiliati L. 5% per parte sull'importo del canone di un mese per periodi inferiori all'anno
- L. 3% per parte sull'importo del canone di un anno per periodo non inferiori all'anno.

I N C O T E R M S

REGOLE INTERNAZIONALI PER LA INTERPRETAZIONE
DEI TERMINI COMMERCIALI

INCOTERMS

INDICE

INCOTERMS 1953

Introduzione

Franco Fabbrica (franco miniera, franco magazzino (ecc)

Franco Vagone - *Franco Autocarro* (località di partenza convenuta)

Franco Lungo Bordo - *FAS* (porto d'imbarco convenuto)

Franco Bordo - *FOB* (porto d'imbarco convenuto)

Costo e Nolo - *C. & F.* (porto di destinazione convenuto)

Costo, Nolo e Sicurtà - *CIF* (porto di destinazione convenuto)

Ex Ship (porto di destinazione)

Franco Banchina (sdoganato) (porto convenuto)

INCOTERMS 1967

Introduzione ai termini «Reso frontiera...» «Reso... sdoganato»

Reso frontiera... (luogo di consegna convenuto, alla frontiera)

Reso... (luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione) sdoganato

INCOTERMS 1976

FOB Aeroporto... (aeroporto di partenza convenuto)

INCOTERMS 1980

Franco Vettore... (punto convenuto)

Nolo o porto pagato fino a... (punto di destinazione convenuto)

Nolo o porto e assicurazione pagati fino a... (punto di destinazione convenuto)

INTRODUZIONE

OGGETTO DEGLI «INCO TERMS»

1. - Gli «inco terms» hanno per scopo di fornire un insieme di regole internazionali, aventi carattere facoltativo, che permettano una precisa interpretazione dei principali termini usati nei contratti di compravendita con l'estero. Gli «Incoterms» sono destinati agli uomini d'affari che preferiscono la certezza di regole internazionali uniformi alla incertezza dovuta alle diverse interpretazioni date agli stessi termini nei vari Paesi.

2 - Spesso le parti contraenti ignorano le differenze tra gli usi commerciali dei rispettivi Paesi. Questa diversità di interpretazione ostacola costantemente gli scambi internazionali, provoca malintesi, controversie e ricorso ai tribunali, cose tutte che implicano perdita di tempo e di denaro. Appunto allo scopo di mettere a disposizione degli operatori uno strumento atto ad eliminare le principali cause delle difficoltà di questo ordine, la Camera di Commercio Internazionale pubblicò nel 1936 una serie di regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali, note sotto il nome di «Incoterms 1936». In seguito, e precisamente nel 1953, 1967, 1976 e 1980, sono state apportate modifiche ed integrazioni al fine di predisporre una serie di regole aggiornate e conformi nei loro principi alle pratiche correnti seguite dalla maggior parte degli operatori del commercio internazionale.

3 - Le principali difficoltà che incontrano gli importatori ed esportatori sono di tre ordini. Esse derivano in primo luogo dalla incertezza nello stabilire la legge nazionale applicabile al contratto, in secondo luogo dall'insufficienza di informazioni ed infine dalla diversità di interpretazione. L'adozione degli «Incoterms» può ridurre in modo considerevole queste difficoltà, che sono di impaccio al commercio.

USI DI UN COMMERCIO PARTICOLARE E DEL PORTO

4 - Su certi punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le regole stabiliscono che fanno stato gli usi del commercio e del porto specificati.

Questi riferimenti agli usi sono stati limitati al minimo indispensabile ma non è stato possibile evitarli totalmente.

DISPOSIZIONI SPECIALI DEI SINGOLI CONTRATTI

5 - Sulle regole prevalgono le disposizioni particolari inserite dalle parti nel loro contratto.

6 - Le parti possono pertanto fare riferimento agli Incoterms quale base del loro contratto pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno. Ad esempio alcuni operatori richiedono talvolta al venditore CIF l'assicurazione sui rischi di guerra, oltre la normale assicurazione marittima. In questo caso, il compratore potrà precisare: «Incoterms CIF più assicurazione rischi di guerra». Il venditore, allora stabilirà il suo prezzo su questa base.

VARIANTI AI CONTRATTI C & F e CIF

7 - Gli operatori devono essere molto cauti prima di usare varianti ai termini C & F e CIF, come per esempio «C&F e CIF merce sdoganata e diritti di dogana pagati», oppure altre espressioni del genere. L'aggiunta di una sola parola e magari di una sola lettera ai termini C&F e CIF può talvolta provocare conseguenze assolutamente impreviste ed il carattere stesso del contratto può esserne alterato. Inoltre, se gli operatori adottano simili varianti, corrono il rischio di sentir decidere dai tribunali che il contratto in questione non può essere considerato un contratto C&F o CIF. Sarà sempre prudente, in tali casi, specificare in modo esplicito, nel contratto, gli obblighi e le spese che ciascun dei contraenti si assume.

GLI INCO TERMS E IL CONTRATTO DI TRASPORTO

8 - Gli operatori che adottano queste regole nei loro contratti, devono tener ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore e non toccano in alcun modo, direttamente o indirettamente, i rapporti dell'uno o dell'altro con il vettore, rapporti che sono stabiliti e definiti nel contratto di trasporto. Tuttavia il diritto applicabile al trasporto delle merci disciplinerà le modalità di adempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegnare la merce «al vettore».

I termini FOB, C&F e CIF, che sono stati conservati senza alcuna modifica nella presente versione degli incoterms, rispecchiano la pratica che consiste nel consegnare la merce a bordo della nave.

Attualmente il venditore consegna generalmente la merce al vettore prima che abbia luogo il caricamento a bordo. In tali casi si suggerisce di utilizzare i nuovi termini «Franco vettore (punto convenuto)», «Nolo o porto pagato sino a (punto di destinazione convenuto)», «Nolo o porto e assicurazione pagati sin a (punto di destinazione convenuto)».

La definizione di «vettore» si trova nella nota al termine «Franco vettore (punto convenuto)».

DEFINIZIONE DELLA POLIZZA DI CARICO

9 - Le regole impiegano il termine «polizza di carico» nel senso di una polizza «imbarcato» emessa dal vettore o in suo nome e che costituisce la prova del contratto di trasporto, come pure del caricamento della merce a bordo della nave.

10 - Una polizza di carico può essere emessa sia con la clausola «nolo pagato» sia con la clausola «nolo pagabile a destino». Nel primo caso non si può generalmente ottenere questo documento che dopo aver pagato il nolo.

PRATICHE DOCUMENTARIE SEMPLIFICATE

11 - Nel traffico di linea, le polizze di carico sono spesso sostituite da documenti di credito.

tuite da documenti non negoziabili («sea WAYBILLS», «liner Waybills», «freight receipts» documenti di trasporto combinato o multimodale») e che si sta attualmente esaminando la possibilità di comunicare le relative informazioni mediante procedimenti di trasmissione automatica.

Quando in un determinato settore non vengono utilizzate le polizze di carico, si suggerisce alle parti di utilizzare sia il termine «Franco vettore (punto convenuto)» sia il termine «nolo o porto pagato sino a (punto di destinazione convenuto)» o anche di specificare nei termini FOB, C&F e CIF che il venditore deve fornire al compratore il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce al vettore.

Gli operatori che intendono far uso di queste regole devono specificare che i loro contratti sono regolati dalle disposizioni degli Incoterms. Se essi vogliono riferirsi ad un termine che figura in una edizione precedente, devono indicarlo espressamente.

FRANCO FABBRICA

(franco miniera, franco magazzino, ecc;)

Ex Works - Ab Werk - A l'Usine

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, nel luogo fissato per la consegna oppure abitualmente previsto per il genere di merce di cui si tratta e per il caricamento sul mezzo di trasporto fornito dal compratore.

3 - Provvedere a proprie spese, quando sia il caso, all'imballaggio necessario per permettere al compratore di prendere in consegna la merce.

4 - Avvertire il compratore, con congruo anticipo di tempo, della data in cui la merce sarà a sua disposizione.

5 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore.

6 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e tutte le spese che sono a suo carico fino al momento in cui essa è messa a disposizione del compratore, nei termini stabiliti dal contratto, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

7 - Prestare ogni assistenza al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, per ottenere i documenti emessi nel Paese di consegna e/o nel Paese di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per la importazione (e, ove del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena sia stata messa a sua disposizione nel luogo e nei termini stabiliti dal contratto e pagare il prezzo convenuto.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre, dal momento in cui essa è stata messa a sua disposizione, sempreché la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

3 - Sopportare gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

4 - Nel caso in cui il compratore si sia riservato un termine di tempo per prendere in consegna la merce oppure si sia riservato il

diritto di indicare il luogo di consegna e non dia istruzioni in tempo utile, far fronte a tutti gli oneri supplementari conseguenti e a tutti i rischi che la merce può correre, dalla data in cui scade il termine di tempo convenuto, a disposizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare il costo nonchè le spese di rilascio dei documenti di cui all'Art. A/7, comprese le spese del certificato d'origine, della licenza di esportazione e le tasse consolari.

FRANCO VAGONE - FRANCO AUTOCARRO (località di partenza convenuta)

For-Fot - Franco Wagon...

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 - Quando si tratti di merce che costituisca il carico completo (di vagone o autocarro) o abbia un peso sufficiente per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, ordinare in tempo utile un vagone o autocarro di dimensioni e di tipo adatto, se del caso fornito di copertone impermeabile, e caricare la merce a sue spese, alla data fissata o entro il termine stabilito, uniformandosi sia per quanto riguarda l'ordinazione del vagone o autocarro, che per il caricamento, alle norme prescritte dalla stazione di partenza.

3 - Nel caso di un carico inferiore sia ad un intero vagone o autocarro completo, sia al peso necessario per dar diritto a tariffe applicabili ad un caricamento su vagone, consegnare la merce alle Ferrovie, alla data o entro il termine convenuto, oppure alla stazione.

ne di partenza, oppure a bordo di un veicolo fornito dalle Ferrovie stesse quando tale servizio sia compreso nelle spese di trasporto, sempreché le norme vigenti della stazione ferroviaria speditrice non prescrivano che il caricamento debba essere eseguito dal venditore.

Deve essere inteso tuttavia che il venditore, se vi sono varie stazioni ferroviarie nel luogo di spedizione, ha diritto a scegliere la stazione a lui più conveniente, semprechè questa accetti abitualmente merci per la destinazione indicata dal compratore ed a meno che il compratore non si sia riservato il diritto di scegliere la stazione di spedizione.

4 - Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B 5 che segue, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui il vagone (o autocarro) su cui la merce è stata caricata, sia stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure nel caso di cui all'Art. A/3, fino al momento in cui la merce sia stata presa in consegna dalle Ferrovie.

5 - Provvedere, a proprie spese, all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare le merci o per darla in consegna alle Ferrovie.

7 - Avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata caricata o data in consegna alle Ferrovie.

8 - Procurare, a proprie spese, al compratore i documenti di uso per il trasporto, se ciò è nelle consuetudini.

9 - Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

10 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti ammes-

si nel Paese di spedizione e/o di origine, dei quali il compratore possa aver bisogno per l'esportazione e/o per l'importazione (e, quando nel caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

- 1 - Dare in tempo al venditore le istruzioni necessarie per la spedizione.
- 2 - Prendere in consegna la merce al momento in cui essa è stata caricata o consegnata alle ferrovie e pagarne il prezzo come da contratto.
- 3 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce (incluso, ove del caso, il fitto dei copertoni impermeabili) e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui vagone o autocarro su cui è stata caricata è stato preso in consegna dalle Ferrovie, oppure, nel caso contemplato dall'Art. 3, dal momento in cui la merce è stata consegnata alle Ferrovie.

- 4 - Sopportare tutti gli eventuali diritti e tasse d'esportazione.

5 - Qualora si sia riservato un termine per dare al venditore le istruzioni per la spedizione della merce e/o si sia riservato il diritto di scegliere il luogo di caricamento, e non abbia dato in tempo le relative istruzioni, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti a correre tutti i rischi relativi, dalla data in cui è scaduto il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

- 6 - Sopportare il costo nonchè le spese di rilascio dei documenti di cui agli Artt. A. 9 ed A. 10, comprese le spese del certificato di origine e le tasse consolari.

FRANCO LUNGO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)

F A S

A - Il venditore deve:

- 1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.
- 2 - Consegnare la merce lungo bordo, alla banchina di carico indicata dal compratore, al porto di imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito ed avvertire senza ritardo il compratore che la merce è stata posta lungo bordo.
- 3 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.
- 4 - Sotto riserva della disposizione di cui agli Artt. B 3 e B 4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui sia stata effettivamente portata lungo bordo nel porto d'imbarco convenuto, comprese le spese per ogni formalità che il venditore debba espletare per consegnare le merci lungo il bordo.
- 5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merci senza imballaggio.
- 6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per la consegna della merce lungo bordo.
- 7 - Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce lungo bordo della nave designata.

8 - Fornire al compratore, dietro sua richiesta ed a spese dello stesso (v.B.5), il certificato di origine.

9 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quello di cui all'Art. A. 8, che venga emesso nel Paese di spedizione e/o di origine (fatta eccezione per la polizza di carico e/o per i documenti consolari) di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Comunicare al venditore, in tempo utile, il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna della merce alla nave stessa.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui essa sia stata effettivamente portata lungo il bordo, nel porto d'imbarco stabilito alla data fissata o entro il termine convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto..

3 - Se la nave da lui designata non si presenta in tempo utile o non è in condizione di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre, dal momento in cui il venditore l'ha messa a sua disposizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale oggetto del contratto.

4 - Se non comunica in tempo il nome della nave oppure, essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione,

però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A3, A8, e A9 che precedono, ed il costo degli stessi.

FRANCO BORDO
(porto d'imbarco convenuto)

F O B

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 - Consegnare la merce a bordo della nave designata dal compratore, nel porto d'imbarco stabilito, secondo l'uso del porto, alla data o nel termine stabilito e, non appena la merce sia stata caricata a bordo della nave, darne comunicazione, senza ritardo, al compratore.

3 - Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Sotto riserva delle esportazioni di cui agli Artt. B.3 e B.4 che seguono, sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave, nel porto d'imbarco convenuto compresi tutti i diritti, tasse ed oneri relativi alla esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che il venditore deve compiere per porre al merce a bordo.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che sono necessarie per la consegna della merce.

7 - Fornire a proprie spese il documento d'uso netto, attestante la consegna della merce a bordo della nave designata.

8 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B. 6), il certificato di origine.

9 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere la polizza di carico e qualsiasi altro documento, oltre a quello menzionato nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Noleggiare a proprie spese una nave o riservare, sempre a proprie spese adeguato spazio a bordo di una nave e comunicare in tempo utile al venditore il nome della nave, la banchina d'imbarco e la data di consegna alla nave stessa.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui questa abbia effettivamente passato il bordo (la murata) della nave nel porto di imbarco convenuto e corrispondere il prezzo come da contratto.

3 - Se la nave da lui designata non si presenta alla data stabilita o prima della fine del periodo convenuto ovvero non è in condizioni di effettuare il caricamento della merce, oppure chiude le operazioni di carico prima della data convenuta o prima della fine

del periodo previsto, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui scade il termine convenuto, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

4 - Se non comunica in tempo utile il nome della nave oppure essendosi riservato un termine per prendere in consegna la merce e/o il diritto di scegliere il porto d'imbarco, non dà in tempo utile le precise istruzioni, sopportare ogni spesa supplementare derivante da questa mancanza e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui scade il termine stipulato per la consegna, a condizione, però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese incontrate per il rilascio della polizza di carico e il costo della stessa nel caso di cui all'Art. A9, che precede.

6 - Sopportare le spese incontrate per il rilascio dei documenti di cui agli Artt. A8 e A9 ed il costo degli stessi, comprese le spese del certificato di origine e dei documenti consolari.

COSTO E NOLO
(porto di destinazione convenuto)

C & F

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare, alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto

ce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merci senza imballaggio.

8 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

9 - Sopportare tutte le spese per i diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto dell'esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

10 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (v. B. 5), il certificato di origine e la fattura consolata.

11 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre quelli menzionati nel precedente articolo, che sia emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando del caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro Paese).

Nota: per polizza di carico netta si intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constatino espressamente una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere di polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi: per es: «casse di reimpiego», «fusti usati», ecc;
- b) le clausole che esonerano il vettore da responsabilità per rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio;
- c) Le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

to, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto di merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scarico al porto di sbarco, che possano essere richiesti dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto d'imbarco.

3 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce.

4 - caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se nè la data nè il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole di tempo è non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5 - Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui essa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

6 - Fornire a proprie spese al compratore, senza ritardo, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto come pure la fattura della merce imbarcata. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante designato. Tale polizza deve consistere nel gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero di una polizza «ricevuto per l'imbarco», debitamente annotata dalla compagnia di navigazione, a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto del noleggio, il venditore deve fornire anche una copia di quest'ultimo documento.

7 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della mer-

B - Il compratore deve:

1 - Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita, e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutte le spese incorse dalla merce durante il suo trasporto per mare fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di scarico, comprese le spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano già state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui questa ha oltrepassato il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

4 - Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il termine fissato per l'imbarco, a condizione però, che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese per il rilascio del certificato di origine e dei documenti consolari nonchè il costo relativo.

Nota: se la merce è stata venduta «C & F messa a terra», le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

6 - Sopportare le spese per il rilascio di documenti menzionati all'Art. A. 11 che precede ed il costo relativo.

7 - Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 - Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso di importazione o qualsiasi altro documento di questo genere, di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

COSTO, NOLO E SICURTÀ
(porto di destinazione convenuto)

CIF - CAF

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare alle condizioni usuali, a proprie spese, un contratto per il trasporto della merce al porto di destinazione convenuto, secondo l'itinerario normale, su nave di mare (esclusi i velieri) del tipo normalmente usato per il trasporto delle merci del genere contemplato in contratto, pagare inoltre il nolo e le spese di scaricamento al porto di sbarco, che possano essere richieste dalle linee di navigazione regolari al momento del caricamento nel porto di imbarco.

3 - Ottenere a proprie spese e rischio la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Caricare a proprie spese la merce a bordo della nave nel porto d'imbarco alla data o nel termine stabilito ovvero, se nè la data nè il termine sono stati convenuti, entro un limite ragionevole

di tempo e, non appena la merce sia stata caricata a bordo, darne immediata comunicazione al compratore.

5 - Fornire a proprie spese una polizza di assicurazione marittima in forma trasferibile, contro i rischi del trasporto inerente al contratto. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori o compagnie di assicurazione di buona reputazione, alle condizioni «FPA» e dovrà coprire il prezzo CIF maggiorato del 10%. L'assicurazione deve essere stipulata, quando ciò sia possibile, nella moneta contemplata nel contratto di vendita (1).

Salva stipulazione contraria, i rischi di trasporto non includono i rischi speciali che sono coperti in certi specifici commerci o contro i quali il compratore possa desiderare di essere coperto nel caso specifico. Tra i rischi speciali per i quali venditore e compratore devono mettersi espressamente d'accordo vi sono i rischi contro il futuro, sottrazioni, colaggio, rotture, scagliature, trasudamento di stiva, contatto con altri merci ed altri rischi peculiari e determinati commerci.

Quando il compratore lo richieda, il venditore deve fornire a spese del compratore, un'assicurazione contro i rischi di guerra, stipulata, se possibile, in moneta uguale a quella contemplata nel contratto.

6 - Sotto riserva delle disposizioni di cui all'Art. B. 4 che segue, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui questa non abbia passato effettivamente il bordo (la murata) della nave nel porto d'imbarco.

(1) CIF A5 prevede l'assicurazione minimum per quanto riguarda la durata (da magazzino a magazzino).

Principio fondamentale degli «INCOTERMS» è che quando la prassi in diversi Paesi presenta divergenze sostanziali su un determinato punto, il prezzo stabilito nel contratto comporta per il venditore il minimo di obblighi. Quando un compratore desidera che il contratto comporti obblighi più estesi, egli deve aver cura di specificare che il contratto è basato sugli «INCOTERMS», con in più le aggiunte che egli richiede. Per es.: se egli richiede una assicurazione WA invece di una assicurazione FPA, dovrà stipulare: «INCOTERMS - CIF con Assicurazione WA».

7 - Fornire senza ritardo al compratore, a proprie spese, una polizza di carico netta e negoziabile per il porto di destinazione convenuto. Come pure la fattura della merce imbarcata e la polizza di assicurazione oppure, qualora questa non fosse disponibile al momento della presentazione dei documenti, un certificato di assicurazione rilasciato in nome degli assicuratori, che conferisca al compratore gli stessi diritti come se fosse in possesso della polizza e che riproduca le disposizioni essenziali della polizza stessa. La polizza di carico deve riferirsi alla merce oggetto del contratto, deve essere datata entro il termine stipulato per l'imbarco e deve contemplare, per mezzo di girata, o altrimenti, la consegna all'ordine del compratore o di un suo rappresentante convenuto. Tale polizza deve essere formata da un gioco completo di una polizza di carico «a bordo» o «caricato» ovvero «ricevuto per l'imbarco» debitamente annotata dalla compagnia di navigazione; a prova che la merce è a bordo; tale annotazione deve essere datata nel termine convenuto per l'imbarco. Se la polizza di carico contiene un riferimento al contratto di noleggio, il venditore deve fornire una copia di quest'ultimo documento.

8 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che non sia consuetudinario spedire quel genere di merce senza imballaggio.

9 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica, della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per il caricamento della merce a bordo.

Nota: Per polizza di carico netta s'intende quella che non contenga clausole aggiuntive che constano una condizione difettosa della merce o dell'imballaggio.

Non alterano il carattere della polizza di carico netta:

- a) le clausole che non dichiarano espressamente che la merce o l'imballaggio sono difettosi, per es.: «casce e rimpiego», «fusti usati», ecc.;
- b) le clausole che non esonerano il vettore da responsabilità per i rischi inerenti alla natura della merce o dell'imballaggio
- c) le clausole con le quali il vettore dichiara di ignorare il contenuto, il peso, le misure, la qualità o le specificazioni tecniche della merce.

10 - Sopportare tutte le spese per diritti e tasse cui è soggetta la merce fino al momento dell'imbarco, comprese tasse, diritti ed oneri esigibili al momento e per il fatto della esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per il caricamento della merce a bordo.

11 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere qualsiasi altro documento, oltre a quelli menzionati nel precedente articolo, che venga emesso nel Paese di imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, quando nel caso, per il passaggio della merce in transito attraverso un altro paese).

B - Il compratore deve:

1 - Ritirare i documenti a presentazione da parte del venditore, se questi sono conformi al contratto di vendita; e pagare il prezzo come da contratto.

2 - Ritirare la merce al porto di destinazione convenuto e sopportare, ad eccezione del nolo e dell'assicurazione marittima, tutte le spese incorse dalla merce fino all'arrivo al porto di destinazione, come pure le spese di carico, comprese le spese spese per chiatte e messa a terra, a meno che queste spese non siano comprese nel nolo o non siano state percepite dalla compagnia di navigazione al momento in cui il nolo fu pagato.

Se è prevista l'assicurazione per i rischi di guerra, questa sarà a spese del compratore (ved A. 5).

3 - Sopportare tutti i rischi che può correre la merce dal momento in cui questa ha effettivamente oltrepassato il bordo (la murata) della nave del porto d'imbarco.

Nota: Se la merce è stata venduta «CIF messa a terra», tutte le spese per lo scarico, incluse le spese per chiatte e messa a terra, sono a carico del venditore.

4 - Nel caso in cui si sia riservato un termine per l'imbarco della merce e/o il diritto di scegliere il porto di destinazione e abbia mancato di dare istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese supplementari conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dal momento in cui è scaduto il periodo di tempo fissato per l'imbarco, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

5 - Sopportare le spese per l'ottenimento del certificato di origine e dei documenti consolari ed il costo relativo.

6 - Sopportare le spese incontrate per l'ottenimento dei documenti menzionati nell'Art. A.12 di cui sopra ed il costo relativo.

7 - Sopportare i diritti di dogana come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

8 - Procurare e fornire a proprie spese e rischio la licenza o il permesso d'importazione o qualsiasi altro documento di questo genere di cui egli possa aver bisogno per l'importazione della merce.

EX SHIP

(porto di destinazione convenuto)

Ab schiff

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce effettivamente a disposizione del compratore nei termini stabiliti dal contratto, a bordo della nave, al punto usuale di scarico del porto convenuto, in modo tale da permettere la rimozione della merce della nave per mezzo di sistemi di scarico adatti alla natura della merce.

3 - Sopportare le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dello Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

4 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce, a meno che non sia consuetudinario imbarcare quel genere di merce senza imballaggio.

5 - Sopportare le spese relative a qualsiasi operazione di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità dell'art. A. 2.

6 - Comunicare a proprie spese al compratore, senza ritardo, la prevista data di arrivo della nave designata a fornirgli in tempo utile la polizza di carico o l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento che possa essere necessario per permettergli di prendere in consegna la merce.

7 - Fornire al compratore, se questi lo richieda ed a spese dello stesso (vedi B.3), il certificato di origine e la fattura consolare.

8 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio ed a spese dello stesso, tutta la collaborazione per ottenere qualsiasi documento, oltre a quelli menzionati negli articoli precedenti, che sono emessi nel Paese d'imbarco e/o di origine, di cui il compratore possa aver bisogno per la importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Ritirare la merce non appena sia stata messa a sua disposizione in conformità di quanto stabilito dall'art. A. 2, e pagare il prezzo convenuto.

2 - Sopportare le spese che sono a carico della merce ed i rischi che essa può correre dal momento in cui questa sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

3 - Sopportare le spese e gli oneri incontrati dal venditore per ottenere i documenti menzionati negli Artt. A. e A8.

4 - Procurare a proprio rischio e spese tutte le licenze o documenti similari che siano necessari per lo sbarco e/o per l'importazione della merce.

5 - Sostenere i diritti di dogana e le spese di sdoganamento e tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dello sbarco e/o dell'importazione della merce.

FRANCO BANCHINA

(sdoganato) ... (porto convenuto) (1)

Ex Quai - Ab Kai - A Quai

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto

(1) Franco banchina (non sdoganata).

Ci sono due tipi di contratto «Franco banchina» in uso, cioè: Franco Banchina (sdoganato), che è stato definito qui sopra, e Franco Banchina (non sdoganato), per il quale gli obblighi specificati nello art. A. 3, di cui sopra, spettano al compratore invece che al venditore.

Le parti contraenti sono invitate ad adoperare sempre la completa espressione di questi termini, cioè Franco Banchina (sdoganata), poichè, in caso contrario, può esservi incertezza su chi debba assumersi gli oneri specificati nell'Art. A. 3 di cui sopra.

di vendita, insieme con la documentazione di conformità, prevista dal contratto.

2 - Mettere la merce a disposizione del compratore sulla banchina del porto designato e nei termini previsti dal contratto.

3 - Fornire, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione e sopportare diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, come pure tutte le altre tasse, diritti e oneri esigibili al momento e per il fatto dell'importazione della merce e della sua consegna al compratore.

4 - Provvedere a proprie spese al confezionamento e imballaggio usuali della merce, tenendo presenti la natura della stessa e la sua rimozione dalla banchina.

5 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie allo scopo di mettere la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. 2.

6 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre fino al momento in cui questa sia stata effettivamente messa a disposizione del compratore in conformità dell'Art. A 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

7 - Fornire a proprie spese l'ordine di consegna e/o qualsiasi altro documento necessario al compratore per prendere in consegna la merce e rimuoverla dalla banchina.

B - Il compratore deve:

1 - Ritirare la merce non appena essa sia stata messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2 e pagare il prezzo convenuto.

2 - Sostenere tutte le spese che sono a carico della merce e tutti i rischi che essa può correre dal momento in cui sia stata effettivamente messa a sua disposizione in conformità dell'Art. A. 2, semprechè la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè messa da parte o identificata in altro modo siccome merce che è oggetto del contratto.

INTRODUZIONE ai termini

«Reso frontiera...»
«Reso... sdoganato»

Il continuo sviluppo degli scambi internazionali rende quanto mai opportuna la ricerca, da parte degli operatori economici, di un accordo di carattere generale sull'esatto significato dei termini commerciali di uso corrente, vale a dire sulla definizione, il più possibile esatta, delle obbligazioni reciproche incombenti sulle parti del contratto di compravendita, convenute consuetudinariamente mediante tali termini commerciali. L'utilità pratica, per il complesso degli operatori economici interessati, di una interpretazione uniforme di tali termini ha indotto in passato la C.C.I. a pubblicare gli «INCOTERMS 1953» «Regole internazionali per l'interpretazione dei termini commerciali» - la cui autorevolezza è ormai universalmente ed unanimamente riconosciuta.

Questo successo ha suggerito alla C.C.I. di venire incontro alle esigenze degli operatori economici pubblicando la definizione dei seguenti altri due termini utilizzati nei contratti di compravendita internazionale:

- «Reso frontiera... (luogo di consegna convenuto, alla frontiera)
- «Reso... (luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione) sdoganato».

Principi generali e definizioni

a) In conformità del principio sempre seguito dalla Camera di Commercio Internazionale in materia di definizione dei termini commerciali, le presenti Regole sono dirette a definire, con la maggior chiarezza e precisione possibili, i doveri e le obbligazioni del venditore e del compratore.

Su alcuni punti è stato impossibile fissare disposizioni precise. In questi casi le Regole stabiliscono che fanno stato gli usi commerciali di carattere generale o gli usi commerciali specifici del settore commerciale interessato.

Ad evitare ogni malinteso o controversia, sarà opportuno che il venditore ed il compratore abbiano ben presenti, al momento della definizione del contratto, tali usi di carattere generale e specifico.

b) Le parti possono fare riferimento alle presenti Regole quale base del loro contratto, pur inserendo modifiche o aggiunte nella misura in cui le esigenze del loro commercio, le circostanze particolari o la loro personale convenienza lo rendano opportuno.

Le disposizioni particolari inserite dal venditore e dal compratore nel loro contratto prevalgono sulle disposizioni fissate dalle Regole, quando queste siano in contrasto o in contraddizione con esse.

c) Alcune abbreviazioni d'uso comune nel commercio interno possono essere di difficile interpretazione nel commercio internazionale. Si raccomanda perciò di evitare, al fine della massima chiarezza, l'uso di tali abbreviazioni.

d) I commercianti che adottano queste Regole nei loro contratti devono tenere ben presente il fatto che esse si applicano esclusivamente ai rapporti tra venditore e compratore.

e) Secondo le presenti Regole, salvo accordo contrario espressamente indicato nel contratto di compravendita, ogni documento di trasporto messo dal venditore a disposizione del compratore dovrà essere «netto»*.

f) Salvo accordo contrario espressamente indicato nel contratto di compravendita, non rientra fra gli obblighi del venditore delle merci, in base alle Regole, quello di procurare una polizza di assicurazione sottoscritta a favore del compratore.

Tuttavia, in alcuni casi, quali quelli contemplati nell'Articolo A. 5 delle regole (relativamente alla compravendita di merci «reso frontiera»), sarebbe opportuno che le parti esaminassero congiunta-

* Per la definizione, in base alla pratica bancaria, dell'espressione «documento di spedizione netto» si rimanda all'art. 18 delle «Norme ed Usi uniformi relativi ai crediti documentari». Nel caso che le parti si siano accordate di accettare determinate clausole quantitative o qualitative che, una volta apposte dal vettore sul documento di trasporto, dovrebbero venire riconosciute dal venditore e dal compratore, si rimanda a «Il problema delle polizze di carico netto».

tamente quali obbligazioni dovrebbero eventualmente assumere il venditore o il compratore, in merito all'assicurazione delle merci dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al punto di destinazione finale designato dal compratore.

g) In queste Regole, salvo che il contesto della frase non indichi chiaramente il contrario, le seguenti espressioni hanno il significato qui appresso precisato:

Il «PAESE DI SPEDIZIONE» è il paese dal quale il venditore deve spedire la merce verso il luogo di consegna espressamente convenuto, alla frontiera o nel paese d'importazione, sia tramite un vettore pubblico, sia utilizzando i propri mezzi di trasporto. Con il termine «SPESE» si intendono tutti i costi, oneri e spese inerenti o connessi con l'adempimento delle obbligazioni rispettive delle parti e che le stesse devono accollarsi, sopportare e pagare in conformità delle presenti Regole.

I. «RESO FRONTIERA»...

(luogo di consegna convenuto, alla frontiera)*

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto.

2 - A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore nel luogo alla frontiera convenuto per la consegna, alla

* Si ponga per ipotesi che un esportatore italiano venda «Reso Frontiera italiana (Chiasso)» e che il luogo di destinazione finale sia Stoccarda; è evidente che il compratore tedesco dovrà sopportare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante (Svizzera) come pure quanto a carico della merce per tutti i movimenti successivi. (nota del T.)

ta o nei termini stipulati nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la fede di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento simile, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo convenuto, alla frontiera, nonchè fornire la licenza di esportazione e, se del caso, ogni altro documento che sia indispensabile al compratore per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suindicati e per consentire l'ulteriore spostamento, come previsto agli Artt. B. 1 e 2. La merce così posta a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte e individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Adempiere tutte le formalità previste allo scopo e pagare i diritti e oneri doganali, le imposte di consumo, i diritti di statistica, ed ogni altro onere analogo, esigibili nel paese di spedizione o altrove, che su di lui ricadano nell'adempimento delle sue obbligazioni fino al momento in cui mette la merce a disposizione del compratore, in conformità dell'Art. A. 2 a).

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'Art. A. 2 a).

4 - Ottenere, a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'Art. A. 1 a), tutte le autorizzazioni di carattere valutario ed amministrativo, necessarie per l'adempimento delle formalità doganali previste per esportare la merce al luogo di consegna designato alla frontiera, nonchè tutti gli altri documenti che potrebbero essere necessari per spedire la merce verso il luogo suddetto, per farla transitare (se del caso) attraverso uno o più paesi terzi e per metterla a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

5 - Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce (che contempra, se del caso, anche il transito attraverso uno o più paesi terzi) al luogo alla frontiera convenuto per la consegna, sopportare e pagare il nolo

e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonchè, fatta riserva per quanto disposto agli Artt. A. 6 e A. 7 tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della merce fino al momento in cui la stessa è messa in modo idoneo, in tale luogo, a disposizione del compratore.

Il venditore ha tuttavia la facoltà, sempre fatti salvi gli articoli A. 6 e 7 a proprio rischio e spese, di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o del vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare per la consegna alla frontiera (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.) il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, sempre che in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole*.

Il compratore deve essere preavvertito** del punto scelto dal venditore che diventerà da quel momento il luogo di consegna convenuto, alla frontiera, per mettere al merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6 - Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio di questo ultimo, un documento di trasporto diretto, del tipo normalmente ottenibile nel paese di spedizione, che consenta il trasporto della merce alle consuete condizioni dal punto di partenza in quel paese fino al luogo di destinazione finale nel paese di importazione, designato dal compratore, fermo restando che, facendo ciò, non si può intendere che il venditore si assuma altri oneri, rischi e spese oltre quelli che egli deve normalmente assumersi, sopportare e pagare a norma delle presenti Regole.

7 - Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo al punto di frontiera designato per la consegna, il venditore deve sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese per il caricamento su chiatte o per il maneggio delle merci).

Se il venditore decide di usufruire dei propri mezzi di trasporto per avviare la merce al punto di frontiera fissato per la consegna, dovrà sopportare tutte le spese relative o connesse con le operazioni necessarie o in uso, contemplate al paragrafo precedente.

8 - A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata spedita al punto di consegna convenuto, alla frontiera. Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna della merci.*

9 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale per il trasporto del tipo di merce prevista nel contratto fino al luogo convenuto per la consegna, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto.

10 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesature, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare tale merce al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, e di mettere la merce a disposizione del compratore in quel luogo.

11 - Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli articoli precedenti, tutte le spese relative o connesse con l'obbligo di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di consegna convenuto alla frontiera.

12 - Fornire al compratore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare tutti gli altri documenti non menzionati sopra, che possano ottenersi nel paese di spedizione, nel paese di origine o in entrambi, di cui il compratore possa aver bisogno in base a quanto previsto agli articoli B. 2 e 6.

B - Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena il venditore

l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2 - Adempiere a proprie spese tutte le formalità doganali o di altro genere che possano venir richieste nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera, o altrove, e pagare tutti i diritti eventualmente dovuti al momento e per il fatto dell'ingresso della merce nel paese confinante* o per ogni ulteriore spostamento della merce dopo che questa è stata debitamente messa a sua disposizione.

3 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico e lo sbarco della merce al suo arrivo al luogo di consegna convenuto, alla frontiera, qualora le stese non incombano sul venditore in conformità delle disposizioni di cui all'Art. A. 7.

4 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, compresi i diritti e le spese di dogana a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

5 - Se egli manca di prendere in consegna la merce dopo che gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare le spese supplementari dovute sia dal venditore sia dal compratore, relativi alla merce, semprechè la stessa sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

6 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, rilasciati nel paese d'importazione o altrove, che possano essere necessari per gli spostamenti della merce successivi al momento in cui la stessa è stata debitamente messa a sua disposizione nel luogo di consegna convenuto, alla frontiera.

7 - Sopportare e pagare ogni spesa supplementare in cui potrà incorrere il venditore allo scopo di ottenere un documento di trasporto diretto, in base all'art. A. 6.

8 - Mettere a disposizione del venditore, su richiesta di questo ultimo, però a proprie spese, la licenza, d'importazione, l'autorizzazione valutaria, i permessi e tutti gli altri documenti, oppure copie autentiche degli stessi, per il preciso scopo di ottenere il documento di trasporto diretto di cui all'Art. A. 6.

9 - Indicare al venditore, su richiesta di quest'ultimo, l'indirizzo della destinazione finale della merce d'importazione, nel caso che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere le licenze e gli altri documenti di cui agli artt. A. 4 e A. 6.

10 - Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di petizione di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

11 - Sopportare e pagare le spese che il venditore può incontrare nel prestare la sua collaborazione al compratore al fine di ottenere i documenti di cui all'Art. 12.

IL «RESO...
(luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione)

SDOGANATO

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità stabilita nel contratto.

2 - A proprie spese e rischio:

a) Mettere la merce oggetto del contratto a disposizione del compratore, sdoganata; nel luogo di destinazione convenuto, nel paese di importazione, alla data o nel termine stipulato nel contratto di vendita e, contemporaneamente, fornire al compratore, a seconda dei casi, il documento di trasporto normalmente usato, la

fedele di deposito e la nota di pegno, il buono di consegna, o documento similare, che consenta, tramite girata o in altro modo, la consegna della merce al compratore o all'ordine dello stesso nel luogo di destinazione convenuto, nel paese d'importazione, e inoltre, se del caso, ogni altro documento di cui il compratore possa aver bisogno per prendere in consegna la merce nel momento e nel luogo suddetti, come previsto all'art. B. 1.

La merce così messa a disposizione del compratore deve essere nettamente messa da parte o individuata in modo intrinsecamente idoneo quale merce oggetto del contratto.

b) Fornire la licenza od il permesso d'importazione e sopportare l'onere di tutti i diritti e tasse d'importazione, comprese le spese di sdoganamento, nonché ogni altra tassa, imposta o diritto da pagarsi nel luogo di destinazione convenuto all'atto dell'importazione della merce, sempreché tali pagamenti siano necessari perché il venditore possa mettere la merce sdoganata a disposizione del compratore, nel luogo anzidetto.

c) Adempiere tutte le formalità necessarie ai fini suddetti.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino al momento in cui egli ha adempiuto le sue obbligazioni in conformità dell'Art. A. 2 a).

4 - Ottenere a proprio rischio e spese, oltre ai documenti di cui all'art. A. 2 a), le licenze o permessi di esportazione, autorizzazioni valutarie, certificati, fatture consolari ed ogni altro documento rilasciato dalle autorità pubbliche interessate, che possano essergli necessari per spedire la merce, per esportarla dal paese di destinazione, per farla transitare, se del caso, attraverso uno o più paesi terzi, per importarla nel paese e del luogo di destinazione convenuto e porla a disposizione del compratore in tale luogo.

5 - Concludere a proprio rischio e spese, alle condizioni normali, un contratto per il trasporto della merce dal punto di partenza nel paese di spedizione fino al luogo di destinazione convenuto, e sopportare e pagare il nolo e tutte le altre spese di trasporto fino a tale luogo nonché, fatta riserva per quanto disposto all'Art. 6, tutti gli altri oneri relativi o connessi con qualsiasi spostamento della

merce fino al momento in cui essa è messa in modo idoneo a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto.

Il venditore, a proprio rischio e spese, ha tuttavia la facoltà di utilizzare i propri mezzi di trasporto, a condizione che nell'usufruire di tale facoltà egli adempia tutte le obbligazioni impostegli dalle presenti Regole.

Se il contratto di vendita oppure il regolamento della dogana o di qualsiasi altra autorità competente, o il vettore pubblico, non fissano espressamente un punto particolare nel luogo di destinazione nel paese d'importazione (stazione, banchina, pontile, molo, magazzino, ecc.), il venditore può scegliere - nel caso gli si offrano più possibilità - il punto per lui più conveniente, semprechè in tale punto vi siano le attrezzature doganali e di altro genere che permettano alle parti di adempiere le rispettive obbligazioni previste dalle presenti Regole. Il compratore deve essere preavvertito* del punto scelto dal venditore, che diventerà da quel momento il luogo di destinazione convenuto nel paese d'importazione per mettere la merce a disposizione del compratore e trasferire il rischio.

6 - Se è necessario o consuetudinario che la merce venga scaricata o sbarcata al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto allo scopo di metterla in tale luogo a disposizione del compratore, sdoganata, sopportare e pagare le spese di queste operazioni (comprese le spese di caricamento su chiatte e di maneggio della merce).

7 - A proprie spese, avvisare il compratore che la merce è stata affidata al primo vettore per la spedizione al luogo di destinazione convenuto ovvero, a seconda dei casi, che la stessa è stata spedita al luogo di destinazione con i mezzi di trasporto del venditore.

Tale avviso dovrà essere fatto in tempo utile per consentire al compratore di adottare tutti i provvedimenti normalmente necessari per la presa in consegna delle merci*.

8 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale per il trasporto fino al luogo di destinazione convenuto, a meno che nel tipo di commercio in esame non si usi spedire senza imballaggio la merce oggetto del contratto.

9 - Sopportare e pagare le spese relative o connesse con le operazioni di controllo, quali misurazione, pesatura, conteggio, analisi qualitativa, necessarie per consentirgli di trasportare la merce al luogo di destinazione convenuto e di metterla a disposizione del compratore di detto luogo.

10 - Sopportare e pagare, oltre alle spese fissate a carico del venditore negli art. A da 1 a 9 incluso, tutte le altre spese relative o connesse con l'obbligo del venditore di mettere la merce a disposizione del compratore nel luogo di destinazione convenuto, a norma delle presenti Regole.

B - Il compratore deve:

1 - Prendere in consegna la merce non appena il venditore l'abbia messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, ed assumere la responsabilità di tutti gli spostamenti successivi della merce.

2 - sopportare e pagare le spese relative o connesse con lo scarico o lo sbarco della merce al suo arrivo nel luogo di destinazione convenuto, qualora le stesse non incombono sul venditore, in conformità delle disposizioni di cui all'Art. A. 6.

3 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre e pagare tutte le spese a carico della stessa, a partire dal momento in cui la merce è stata messa a sua disposizione nel luogo di destinazione convenuto, in conformità dell'Art. A. 2 a).

4 - Se egli manca di prendere in consegna la merce non appena gli è stata debitamente messa a disposizione, sopportare tutti i rischi e pagare tutte le spese supplementari, dovute per tale fatto, sia dal venditore sia dal compratore, semprechè la merce sia stata nettamente messa da parte o identificata in altro modo idoneo quale merce oggetto del contratto.

5 - Indicare al venditore, dietro sua richiesta, l'indirizzo della destinazione finale della merce nel paese d'importazione, nel caso

che il venditore necessiti di tale informazione per ottenere i documenti di cui all'Art. A. 2 b).

6 - Sopportare e pagare le spese sostenute dal venditore per fornire al compratore il certificato di perizia di un terzo che attesti la conformità della merce, secondo quanto stipulato nel contratto di vendita.

7 - Fornire al venditore, su domanda ed a rischio e spese di quest'ultimo, una ragionevole collaborazione per procurare i documenti che possono essere ottenuti nel paese d'importazione e di cui il venditore possa aver bisogno per mettere la merce a disposizione del compratore in conformità delle presenti Regole.

I N C O T E R M S 1 9 7 6

F O B A E R O P O R T O (Aeroporto di partenza convenuto)

Le seguenti regole concernenti la consegna delle merci alle condizioni FOB Aeroporto sono state accuratamente redatte al fine di rispecchiare gli usi abitualmente osservati nel commercio.

Si precisa che l'espressione «FOB» - che letteralmente significa «franco bordo» - non deve essere interpretata, per quanto riguarda il trasporto aereo, nel senso tradizionale, bensì come indicazione che il riferimento all'«Aeroporto...» (convenuto) individua il punto di trasferimento della responsabilità dal venditore al compratore

A - Il venditore deve:

1 - Consegnare la merce in conformità dei termini del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità, che sia richiesta dal contratto.

2 - Consegnare la merce al vettore aereo, al suo agente o ad altra persona designata dal compratore ovvero, se nessun vettore aereo né agente né altra persona sia stata così designata, ad un vettore aereo o al suo agente scelto dal venditore. La consegna deve essere effettuata alla data o entro i termini previsti per la consegna ed all'aeroporto di partenza convenuto secondo gli usi dell'aeroporto ovvero in ogni altro luogo che sia stato indicato dal compratore nel contratto.

3 - Stipulare, salvo opposizione del compratore o del venditore notificata senza indugio all'altra parte, un contratto per il trasporto della merce a spese del compratore. Se il venditore stipula il contratto come sopra previsto, egli deve concluderlo, nel rispetto delle eventuali istruzioni del compratore previste all'Art. B. 1, alle condizioni usuali con la destinazione all'aeroporto designato dal compratore o, se nessun aeroporto sia stato così designato, all'aeroporto più prossimo al centro d'affari del compratore ai fini del trasporto

considerato, seguendo una rotta usuale e con un aereo del tipo normalmente impiegato per il trasporto di merce del genere previsto nel contratto.

4 - Ottenere a proprio rischio e spese la licenza di esportazione o qualsiasi altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

5 - Salvo quanto disposto ai successivi art. B. 6 e B. 7, pagare tutte le tasse, diritti ed oneri dovuti rispetto alla merce per il fatto della sua esportazione.

6 - Salvo quanto disposto ai successivi art. B. 6 e B. 7, sopportare ogni spesa supplementare che può essere a carico della merce sino al momento in cui sia stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2 di cui sopra.

7 - Salvo quanto disposto ai successivi art. B. 6 e B. 7, sopportare tutti i rischi che la merce può correre sino al momento in cui sarà stata consegnata, in conformità delle disposizioni dell'art. A. 2 di cui sopra.

8 - Provvedere a proprio rischio ad un adeguato imballaggio protettivo idoneo alla spedizione della merce per via aerea, a meno che l'uso del commercio sia di spedirla non imballata.

9 - Sopportare le spese per le operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

10 - Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, ed a spese di quest'ultimo, della consegna della merce.

11 - Nelle circostanze previste ai successivi art. B. 6 e B. 7, avvisare il compratore prontamente e mediante telecomunicazione della sussistenza di tali circostanze.

12 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella norma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

13 - Fornire al compratore, su richiesta ed a rischio e spese di quest'ultimo, ogni collaborazione per procurare ogni altro documento, non menzionato nell'Art. A. 12 di cui sopra, emesso nel paese di spedizione e/o d'origine, di cui il compratore possa avere bisogno per la importazione della merce del paese di destinazione (e, ove del caso, per il passaggio in transito attraverso un paese terzo).

14 - Prestare al compratore, su richiesta e a rischio di questo ultimo, e salvo quanto disposto al successivo articolo B. 9, ogni collaborazione in ordine a reclami contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

B - Il compratore deve:

1 - Comunicare al venditore in tempo utile l'aeroporto di destinazione fornendogli (ove occorra) ogni appropriata istruzione per il trasporto della merce per via aerea dall'aeroporto di partenza convenuto.

2 - Se il venditore non stipula il contratto di trasporto della merce, organizzare a proprie spese il trasporto dall'aeroporto di partenza convenuto e dare notizia al venditore in tempo utile delle disposizioni prese al riguardo, indicando il nome del vettore aereo o del suo agente o di altra persona nelle cui mani deve essere effettuata la consegna.

3 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa è consegnata in conformità delle disposizioni del precedente art. A. 2, ad eccezione di quelle previste al precedente art. A. 5.

4 - Pagare il prezzo fatturato secondo le pattuizioni contrattuali, come pure l'importo del nolo aereo se esso è stato pagato dal venditore o per suo conto.

5 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui è stata consegnata in conformità delle disposizioni dell'Art. A. 2. di cui sopra.

6 - Sopportare ogni costo addizionale causato dal fatto che il vettore aereo, il suo agente o altra persona designata dal compratore manchi di prendere in carico la merce al momento in cui viene offerta dal venditore e sopportare tutti i rischi che la merce può correre da tale momento, a condizione però che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa nettamente da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

7 - In difetto di comunicazione al venditore di istruzioni appropriate (in quanto richieste per il trasporto della merce), sopportare ogni costo addizionale causato da tale omissione e tutti i rischi che la merce può correre dalla data convenuta per la consegna o dalla fine del periodo concordato per la consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo appropriato e cioè sia stata messa da parte o identificata in altra maniera quale merce oggetto del contratto.

8 - Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri per ottenere i documenti menzionati al precedente art. A. 13, ivi compresi i costi dei certificati di origine.

9 - Sopportare tutte le spese, diritti ed oneri nei quali sia incorso il venditore a seguito delle azioni intestate a proseguire contro il vettore aereo o il suo agente, relativamente al trasporto della merce.

I N C O T E R M S 1 9 8 0

FRANCO VETTORE...
(punto convenuto)

NOTA

Questo termine è stato concepito per sopprimere alle necessità del trasporto moderno ed in particolare del trasporto «multimodale» mediante contenitori o del tipo «roll on roll off», mediante rimorchi e traghetti. Esso si basa essenzialmente sugli stessi principi del termine FOB, tranne per il fatto che il venditore adempie ai suoi obblighi quando consegna la merce al vettore nel punto convenuto.

Qualora non sia possibile indicare un punto preciso in occasione della stipulazione del contratto di vendita, le parti dovranno fare riferimento al luogo o ambito in cui il vettore deve prendere in consegna la merce. I rischi di avaria o di perdita della merce vengono trasferiti dal venditore al compratore da tale momento e non più al passaggio della murata della nave. Il termine «vettore» indica ogni persona dalla quale, o in nome del quale, è stato assunto contrattualmente un obbligo di trasporto su strada, per ferrovia, per via aerea o marittima o mediante una combinazione di modi di trasporto. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione od una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona come sopra definita.

A - Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita insieme con la documentazione di conformità eventualmente prevista dal contratto.

2 - Consegnare la merce al vettore designato dal compratore alla data o nei termini stabiliti e nel punto convenuto, nel modo espressamente concordato o d'uso in quel punto. Qualora nessun

punto si sia specificamente convenuto e ne sussista più d'uno nel luogo di consegna, il venditore può scegliere quello tra di essi che più gli conviene.

3 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione od altra autorizzazione ufficiale necessaria per l'esportazione della merce.

4 - Fare salve le disposizioni di cui all'Art. B. 5 che seguono, pagare tutti i diritti, oneri e tasse cui è soggetta la merce per il fatto dell'esportazione.

5 - Fare salve le disposizioni di cui all'art. B. 5 che seguono, sopportare tutte le spese a carico della merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

6 - Fare salve le disposizioni di cui all'Art. B. 5 che seguono, sopportare tutti i rischi che può correre la merce fino al momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente Art. A. 2.

7 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

8 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio), che siano necessarie per la consegna della merce.

9 - Informare senza indugio il compratore, mediante telecomunicazione, dell'avvenuta consegna della merce.

10 - In presenza delle circostanze previste al seguente articolo B. 5., avvisare prontamente il compratore, mediante telecomunicazione, del verificarsi di tali circostanze.

11 - Fornire a proprie spese al compratore, se ciò è nelle con-

suetudini, il documento d'uso od ogni altra documentazione comprovante la consegna della merce in conformità del precedente art. A. 2.

12 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile e, su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, in certificato d'origine.

13 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente art. A. 12, che sono emessi nel Paese di spedizione e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un'altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce a partire dal punto convenuto e comunicare al venditore in tempo utile il nome del vettore ed il momento in cui la merce deve essergli consegnata.

2 - Sopportare tutte le spese che sono a carico della merce dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 4.

3 - Pagare il prezzo come convenuto in contratto.

4 - Sopportare tutti i rischi che sono a carico della merce a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata in conformità del precedente art. A. 2.

5 - Se egli ha o messo di designare il vettore o se il vettore da lui designato non prende in consegna la merce al momento convenuto, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla scadenza del termine per la

consegna, a condizione tuttavia che la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo quale merce oggetto del contratto.

6 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 13, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

NOLO O PORTO PAGATO FINO A... (punto di destinazione convenuto)

NOTA

Come il C & F, il «Nolo o Porto pagato fino a...» prevede che il venditore paghi il nolo relativo al trasporto della merce al luogo di destinazione convenuto. Tuttavia, i rischi di avaria o di perdita della merce, come quello di aumenti dei costi, vengono trasferiti dal venditore al compratore con la consegna della merce al primo vettore e non più al passaggio della murata della nave. Questo termine può venire utilizzato per tutti i modi di trasporto, comprese le operazioni multimodali mediante contenitori od il traffico «roll on roll off», mediante rimorchi e traghetti. Quando il venditore deve fornire una polizza di carico, un certificato di spedizione o una ricevuta del vettore, egli adempie pienamente al suo obbligo se presenta un tale documento emesso dalla persona con la quale ha stipulato un contratto per il trasporto della destinazione convenuta.

A - Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare a sue spese un contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3 - Fare salve le disposizioni di cui all'Art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti nel contratto.

4 - Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7 - Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, il documento di trasporto usuale.

8 - Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma appropriata in modo da facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo il certificato d'origine.

10 - Prestare al compratore se questi lo richieda ed a rischio e a spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

B - Il compratore deve:

1 - Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui la merce sia stata assoggettata durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di desti-

nazione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'Art. A. 3.

3 - Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come merce oggetto del contratto.

4 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NOLO O PORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A...

(punto di destinazione convenuto)

NOTA

Questo termine è identico al «Nolo o Porto pagato fino a...» con più, a carico del venditore, l'obbligo di provvedere all'assicurazione contro il rischio di avaria o di perdita della merce durante il trasporto. Il venditore stipula il contratto con l'assicuratore e paga il premio d'assicurazione.

A - Il venditore deve:

1 - Fornire la merce secondo le pattuizioni del contratto di vendita, insieme con la documentazione di conformità che sia prevista dal contratto.

2 - Stipulare a sue spese con contratto per il trasporto della merce per un itinerario abituale e secondo gli usi fino al punto convenuto nel luogo di destinazione. Se il punto di destinazione non è stato convenuto o non è determinato dagli usi, il venditore ha facoltà di scegliere nel luogo di destinazione il punto che più gli conviene.

3 - Fare salve le disposizioni di cui all'Art. B. 3, sopportare tutti i rischi che la merce può correre fino a quando essa non sia stata consegnata al primo vettore, nei termini previsti dal contratto.

4 - Comunicare senza indugio al compratore, mediante telecomunicazione, che la merce è stata consegnata al primo vettore.

5 - Provvedere a proprie spese all'imballaggio usuale della merce a meno che l'uso del commercio non sia di spedirla senza imballaggio.

6 - Sopportare le spese relative alle operazioni di controllo (quali: verifica della qualità, misurazione, pesatura, conteggio) che siano necessarie per caricare la merce o per consegnarla al primo vettore.

7 - Procurare a proprie spese al compratore, se ciò è nelle consuetudini, un documento di trasporto usuale.

- Ottenere, a proprio rischio e spese, la licenza d'esportazione o qualsiasi altra autorizzazione governativa necessaria per la esportazione della merce e pagare tutti i diritti e tasse cui è soggetta la merce nel Paese di spedizione, compresi i diritti di esportazione, come pure le spese per tutte le formalità che egli deve espletare per caricare la merce.

9 - Fornire al compratore la fattura commerciale nella forma

appropriata in modo facilitare l'osservanza della regolamentazione applicabile, e su richiesta del compratore ed a spese di quest'ultimo, il certificato d'origine.

10 - Prestare al compratore, se questi lo richieda ed a rischio e a spese dello stesso, ogni assistenza per ottenere i documenti, diversi da quelli menzionati nel precedente articolo, che sono emessi nel Paese di carico e/o di origine, e di cui il compratore, possa aver bisogno per l'importazione della merce nel Paese di destinazione (e, se del caso, per il passaggio in transito attraverso un altro Paese).

11 - Provvedere a proprie spese all'assicurazione trasporti, come previsto nel contratto, in termini tali da dare al compratore, o ad ogni altra persona che abbia un interesse assicurabile sulla merce, il diritto di azione diretta nei confronti dell'assicuratore e rimettere al compratore la polizza di assicurazione od altra attestazione della copertura assicurativa. L'assicurazione deve essere stipulata con assicuratori di buona reputazione, e salvo diverso accordo, a condizioni che, dal punto di vista del venditore, possano essere ritenute adeguate, tenuto conto degli usi commerciali, della natura della merce e delle altre circostanze relative al rischio. In questo caso, il venditore deve informare il compratore dell'estensione della copertura assicurativa in modo da permettere a quest'ultimo di stipulare ogni assicurazione integrativa che egli ritenesse necessaria prima che i rischi della merce passino a suo carico ai sensi dell'Art. B. 2.

L'assicurazione deve coprire il prezzo contrattuale più il 10% ed essere stipulata, se possibile, nella valuta del contratto di vendita. Su richiesta ed a spese del compratore, il venditore deve provvedere all'assicurazione contro i «rischi di guerra», se possibile nella valuta del contratto.

B - Il compratore deve:

1 - Ricevere la merce al punto convenuto nel luogo di destinazione, pagare il prezzo come convenuto nel contratto e sopportare, ad eccezione del nolo, tutti i costi e spese cui sia stata assoggettata la merce durante il trasporto fino al suo arrivo al punto di destina-

zione, così come le spese di scarico, a meno che detti costi e spese non siano stati inclusi nel nolo, o non siano percepiti dal vettore al momento del pagamento del nolo.

2 - Sopportare tutti i rischi che la merce può correre a partire dal momento in cui essa sia stata consegnata al primo vettore ai sensi dell'art. A. 3.

3 - Qualora si sia riservato un termine per farsi spedire la merce e/o il diritto di scegliere il punto di destinazione e non dia istruzioni in tempo utile, sopportare tutte le spese aggiuntive conseguenti e tutti i rischi che la merce può correre dalla data in cui è scaduto il termine convenuto semprechè, tuttavia, la merce sia stata individuata in modo intrinsecamente idoneo e cioè nettamente messa da parte o identificata in altro modo come oggetto del contratto.

4 - Sopportare il costo, i diritti e le spese per l'ottenimento dei documenti indicati al precedente art. A. 10, compreso il costo dei documenti consolari e dei certificati d'origine.

5 - Sopportare i dazi doganali come pure tutti gli altri diritti e tasse esigibili al momento e per il fatto dell'importazione.

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI A CREDITI DOCUMENTARI

NORME ED USI UNIFORMI

RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Ottobre 1975)

S O M M A R I O

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI Pag.

A - FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

B - RESPONSABILITÀ

C - DOCUMENTI

Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione (documenti di spedizione)

Polizze di carico maritime

Documenti di trasporto combinato

Altri documenti di spedizione, ecc.

Documenti di assicurazione

Fatture commerciali

Altri documenti

D - DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Spedizioni parziali

Data di scadenza

Imbarco, caricamento o spedizione

Presentazione

Termine di tempo

E - TRASFERIMENTO

NORME ED USI UNIFORMI RELATIVI AI CREDITI DOCUMENTARI

(Revisione 1974 in vigore dal 1 ottobre 1975)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

a) Queste disposizioni e definizioni nonchè gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi credito documentario e sono vincolanti per tutte le parti interessate, a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso.

b) In queste disposizioni, definizioni ed articoli, le espressioni «credito (i) documentario (i)» e «credito (i)» comprendono qualsiasi stipulazione, comunque denominata o designata, con la quale una banca (banca emittente), operando su richiesta e conformemente alle istruzioni di un cliente (ordinante), provvede:

— ad effettuare pagamenti ad un terzo (beneficiario) o a suo ordine di pagare, accettare o negoziare tratte emesse dal beneficiario, ad autorizzare altra Banca a dar corso a tali pagamenti od pagare, accettare o negoziare tali tratte contro consegna dei documenti stabiliti, ad a condizione che siano adempiute le condizioni del credito.

c) I crediti sono, per loro natura, operazioni distinte dalle vendite o da altri contratti che possano formarne la base; tali vendite o contratti non riguardano e non impegnano in alcun modo le banche.

d) le istruzioni relative ai crediti, ed i crediti stessi, debbono essere completi e precisi.

Al fine di evitare confusioni e malintesi, la banca emittente scoraggerà ogni tendenza dell'ordinante ad inserire nel credito eccessivi detragli.

e) La banca che per prima ha diritto di esercitare la facoltà prevista dall'art. 32b) è quella che è autorizzata a pagare, accettare o negoziare in base al credito. La decisione di detta banca vincola tutte le parti interessate.

Una banca è autorizzata a pagare o ad accettare in base al credito quando essa è espressamente designata nel credito stesso.

Una banca è autorizzata a negoziare in base al credito

— sia quando essa è espressamente designata nel credito.

— sia quando il credito è liberamente negoziabile da qualsiasi banca.

f) Il beneficiario di un credito non può in alcun caso avvalersi dei rapporti contrattuali esistenti tra le banche o tra l'ordinante e la banca emittente.

FORMA E NOTIFICA DEI CREDITI

Art. 1

a) I crediti possono essere:

- revocabili, oppure
- irrevocabili.

b) Ogni credito deve quindi indicare chiaramente se esso è revocabile o irrevocabile.

c) In mancanza di tale indicazione, il credito sarà considerato revocabile.

Art. 2

Un credito revocabile può essere modificato o revocato in qualsiasi momento senza prima doverne avvisarne il beneficiario. Tuttavia, la banca emittente è tenuta a rimborsare la sua filiale o l'altra banca - cui il credito è stato trasmesso e presso le cui casse è stato reso utilizzabile per pagamento, per accettazione o negoziazione - ogni pagamento, accettazione o negoziazione conforme alle condizioni del credito nonchè a tutte le modifiche ricevute fino al momento del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione effettuate prima della ricezione dell'avviso di modifica o di annullamento.

Art. 3

a) Un credito irrevocabile costituisce un impegno inderogabile della banca emittente:

— a pagare o far pagare se il credito è utilizzabile per pagamento, contro ritiro di tratta o meno,

— ad accettare le tratte, se il credito è utilizzabile per accettazione della banca emittente, o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trattato indicato nel credito,

— ad acquistare o negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse a vista o a scadenza, dal beneficiario, sull'ordinante o su qualsiasi altro trattato indicato nel credito, o a far sì che altra banca le acquisti e negozi, se il credito è utilizzabile per acquisto o negoziazione, semprechè le condizioni del credito siano state adempiute.

b) un credito irrevocabile può essere avisato al beneficiario tramite un'altra banca (banca avisante), senza impegno per quest'ultima; tuttavia quando la banca emittente autorizza o richiede ad un'altra banca di confermare il proprio credito irrevocabile e quest'ultima agisce in conformità, tale conferma costituisce un impegno inderogabile della banca confermantente che si aggiunge a quello della banca emittente:

— a pagare se il credito è pagabile alle proprie casse, contro ritiro di tratta o meno, o ad assicurare che il pagamento sarà fatto, se il credito è utilizzabile per pagamento altrove,

— ad accettare le tratte se il credito è utilizzabile per accettazione alle casse della banca confermantente o a rispondere dell'accettazione delle tratte e del loro pagamento alla scadenza se il credito è utilizzabile per accettazione di tratte emesse sull'ordinante o su qualsiasi altro trattato indicato nel credito,

— ad acquistare: negoziare senza rivalsa verso il traente e/o i portatori di buona fede, le tratte emesse dal beneficiario a vista o a scadenza, sulla banca emittente o sull'ordinante o su ogni altro trattato indicato nel credito, se il credito è utilizzabile per acquisto/negoziazione, semprechè le condizioni del credito siano state adempiute.

c) Questi impegni non possono essere modificati o annullati senza l'accordo di tutte le parti interessate. L'accettazione parziale di modifiche non ha effetto senza l'accordo di tutte le parti interessate.

Art. 4

a) Quando la banca emittente incarica un'altra banca, per cablogramma, telegramma o telex, di avvisare un credito e intende che la lettera di conferma sia lo strumento operativo del credito, il cablogramma, il telegramma o il telex, deve precisare che il credito diverrà operativo soltanto alla ricezione di detta lettera di conferma. In tal caso, la banca emittente deve inviare al beneficiario lo strumento operativo del credito (lettera di conferma) e ogni successiva modifica tramite la banca avvisante.

b) La banca emittente risponde di ogni conseguenza che possa derivare dalla mancata osservanza, da parte sua, della procedura indicata nel precedente paragrafo.

c) Salvo che il cablogramma, telegramma o telex «seguono dettagli» (o contenga espressioni equivalenti) o precisi che la lettera di conferma costituisce lo strumento operativo del credito, il cablogramma, telegramma o telex sarà considerato lo strumento operativo del credito e la banca emittente non sarà tenuta ad inviare la lettera di conferma alla banca avvisante.

Art. 5

Quando una banca è incaricata, per cablogramma, telegramma o telex, di aprire, confermare o avvisare un credito nei termini analoghi a quelli di un credito precedentemente aperto e poi modificato, si intende che le condizioni del credito da aprire, confermare od avvisare, saranno comunicate al beneficiario senza tener conto delle modifiche, a meno che le istruzioni non specifichino chiaramente quali siano le modifiche da applicare.

Art. 6

Se le istruzioni ricevute di aprire, confermare o avvisare un credito sono incomplete e non chiare, la banca incaricata di eseguire tali istruzioni può dare al beneficiario un avviso preliminare a semplice titolo informativo e senza responsabilità; in tal caso il credito sarà aperto, confermato o avvisato soltanto quando la banca avrà ricevuto le precisazioni necessarie.

B - RESPONSABILITÀ

Art. 7

Le banche devono esaminare con ragionevole cura tutti i documenti per accertare che essi appaiono conformi alle condizioni del credito. I documenti che appaiono discordanti fra loro saranno considerati non apparentemente conformi alle condizioni del credito.

Art. 8

a) Nelle operazioni di credito documentario tutte le parti interessate si devono basare sui documenti, indipendentemente dalle merci.

b) Il pagamento, l'accettazione o la negoziazione contro documenti che appaiono conformi alle condizioni del credito, effettuato a/da una banca in tal senso autorizzata, obbliga la parte che ha dato la autorizzazione a ritirare i documenti e a rimborsare la banca che ha effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

c) Se, al ricevimento dei documenti, la banca emittente rileva che essi non appaiono conformi alle condizioni del credito, detta banca deve decidere, esclusivamente sulla base dei documenti, se contestare la conformità del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione alle condizioni del credito.

d) La banca emittente avrà un ragionevole periodo di tempo per esaminare i documenti e per decidere, come sopra precisato se contestarne la conformità.

e) In caso affermativo, avviso motivato a tale effetto deve essere dato senza ritardo con telegramma od altro mezzo rapido alla banca che ha trasmesso i documenti; questo avviso deve precisare che i documenti sono tenuti a disposizione di detta banca o che le vengono restituiti.

f) Se la banca emittente viene meno all'obbligo di tenere i documenti a disposizione della banca che glieli ha rimessi o di restituirglieli, perde il diritto di contestare la non conformità alle condizioni del credito del pagamento, dell'accettazione o della negoziazione.

g) Se la banca che trasmette i documenti attira l'attenzione della banca emittente su irregolarità dei documenti o informa quest'ultima di aver effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione sotto riserva o contro una garanzia per tali irregolarità, la banca emittente non sarà per tale fatto liberata da alcuno degli obblighi che le derivano dal presente articolo. Tale garanzia

o riserva concerne soltanto i rapporti tra la banca che ha trasmesso i documenti e il beneficiario.

Art. 9

Le banche non assumono nessuna responsabilità per la forma, la sufficienza, l'esattezza, l'autenticità, la falsificazione, la portata legale di qualsiasi documento, nè per condizioni generali e/o particolari predisposte o aggiunte nei documenti; esse non assumono alcuna responsabilità nemmeno per la descrizione, la quantità, il peso, la qualità, lo stato, l'imballaggio, la consegna, il valore o l'esistenza delle merci rappresentate dai documenti, nè infine per la buona fede, per gli atti e/o omissioni, per la solvibilità, l'adempimento delle obbligazioni o lo standing degli speditori, vettori o assicuratori della merce, o di qualsiasi altra persona.

Art. 10

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da ritardi e/o perdite nell'invio di messaggi, lettere o documenti, nè per i ritardi, mutilazioni o altri errori che potessero verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi o telex. Le banche non assumono alcuna responsabilità per gli errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici e si riservano il diritto di trasmettere i termini dei crediti senza tradurli.

Art. 11

Le banche non assumono alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti dall'interruzione della propria attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa indipendente dalla loro volontà, oppure da scioperi o serrate. Qualora il credito scada durante una tale interruzione, le banche, salvo specifica autorizzazione, non effettueranno alcun pagamento, accettazione o negoziazione posteriormente alla scadenza.

Art. 12

a) Le banche che per eseguire le istruzioni dell'ordinante si avvalgono dei servizi di un'altra banca agiscono per conto ed a rischio dell'ordinante stesso.

b) Le banche non assumono alcuna responsabilità nel caso in cui le istruzioni da esse trasmesse non vengano eseguite, e ciò anche qualora esse medesime avessero preso l'iniziativa della scelta dell'altra banca.

c) L'ordinante assume tutti gli obblighi e le responsabilità derivanti da leggi e usi dell'estero ed è tenuto a risarcire le banche per le relative conseguenze.

Art. 13

La banca incaricata del pagamento o della negoziazione, che sia stata autorizzata a richiedere il rimborso ad una terza banca indicata dalla banca emittente e che abbia effettuato tale pagamento o negoziazione, non deve essere richiesta di attestare alla terza banca che essa ha operato in conformità alle condizioni del credito.

DOCUMENTI

Art. 14

a) Tutte le istruzioni di aprire, confermare o avisare un credito devono sempre specificare con precisione i documenti a fronte dei quali deve essere effettuato il pagamento, l'accettazione o la negoziazione.

b) Termini quali "di prim'ordine", "ben conosciuto", "qualificato" e simili non devono essere usati per designare gli emittenti dei documenti richiesti dal credito; se termini del genere figurano nel credito, le banche accetteranno i documenti così come presentati. C.4 - Documenti comprovanti l'imbarco o la spedizione o la presa in carico (documenti di spedizione).

Art. 15

Salvo quanto disposto al successivo art. 20, la data della polizza

di carico o la data di ogni altro documento comprovante l'imbarco o la spedizione o la presa in carico, o la data indicata dal timbro di ricezione o da una annotazione apposta su uno di questi documenti, sarà considerata, in ogni caso, come data d'imbarco o di spedizione o di presa in carico delle merci.

Art. 16

- a) Una espressione che indichi chiaramente che il nolo è stato pagato o prepagato, comunque denominata o formulata, apposta mediante stampiglia o in altro modo sui documenti comprovanti l'imbarco, o la spedizione, la presa in carico, sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- b) L'espressione "nolo pagabile in anticipo" o "nolo da pagarsi in anticipo", o altra equipollente apposta mediante stampiglia o in altro modo su tali documenti non sarà considerata come prova dell'avvenuto pagamento del nolo.
- c) Le banche accetteranno i documenti portanti l'indicazione che il nolo o le spese di trasporto sono pagabili alla consegna, a meno che il credito non disponga diversamente o che ciò risulti in contrasto con uno qualsiasi dei documenti presentati in utilizzo del credito.
- d) Salvo che il credito non lo escluda espressamente, le banche accetteranno i documenti di spedizione che facciano riferimento, mediante stampiglia o in altro modo a spese aggiuntive a quelle di trasporto, quali le spese o gli esborsi connessi al caricamento, discarica delle merci o ad operazioni similari.

Art. 17

Salvo che il credito non disponga diversamente, saranno accettati documenti di spedizione che portino sul recto una clausola quale "shipper load and count" oppure "said by shipper to contain" o altra espressione equipollente.

Art. 18

- a) Documento di spedizione netto è un documento su cui non sia-

no state aggiunte clausole o annotazioni constatanti espressamente lo stato difettoso della merce e/o dell'imballaggio.

- b) Le banche rifiuteranno i documenti di spedizione che portino tali clausole o annotazioni, a meno che il credito non indichi espressamente le clausole o annotazioni che sono accettabili.

C. 1.1. - Polizze di carico marittime.

Art. 19

- a) Salvo che il credito non lo autorizzi espressamente, non saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- polizze di carico emesse da spedizionieri;
 - polizze di carico emesse in base ad un "charter party" e sottoposte alle relative condizioni;
 - polizze di carico che prevedono il trasporto su velieri.
- b) Per contro, fermo quanto sopra e a meno che il credito non disponga diversamente, saranno accettate polizze di carico dei seguenti tipi:
- "Though Bills of Lading" emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, anche se coprono trasporti di specie diverse;
 - "Short Form of Lading" (cioè polizze di carico, emesse da compagnie di navigazione o da loro agenti, che indicano alcune o tutte le condizioni del trasporto mediante riferimento ad una fonte o ad un documento diverso dalla polizza di carico).
 - polizze di carico emesse da compagnie di navigazione o loro agenti, relative a merci costituenti una unità di carico come quelle su "pallets" o in "containers".

Art. 20

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le polizze di carico devono indicare che le merci sono state caricate a bordo di una determinata nave o imbarcate su una determinata nave.
- b) La messa a bordo su una determinata nave o l'imbarco su una determinata nave possono essere provate mediante una polizza di carico contenente un'espressione che indichi la messa a bordo o l'imbarco su di una determinata nave, oppure mediante una annotazione a tale effetto apposta sulla polizza di carico firmata o sigla-

ta e datata dal vettore o da un suo agente; la data di questa annotazione sarà considerata come la data di messa a bordo della nave determinata.

Art. 21

a) Salvo che il trasbordo sia vietato dalle condizioni nel credito, saranno accettate polizze di carico dalle quali risulti che le merci verranno trasbordate durante il percorso, a condizione che l'intero viaggio sia coperto da una e unica polizza di carico.

b) Polizze di carico contenenti clausole stampate che riservano ai vettori il diritto di effettuare trasbordi saranno accettate anche quando il credito vieti i trasbordi.

Art. 22

a) Le banche rifiuteranno polizze di carico attestanti il carico delle merci sopra coperta, a meno che il credito non lo autorizzi espressamente.

b) Le banche non rifiuteranno polizze di carico che prevedono che le merci possono essere trasportate sopra coperta a condizione che in esse non sia espressamente indicato che le merci sono caricate sopra coperta.

C. 1.2 — Documenti di trasporto combinato.

Art. 23

a) Se il credito richiede un documento di trasporto combinato, cioè un documento che prevede un trasporto di almeno due specie diverse dal luogo ove le merci sono prese in carico fino al luogo stabilito per la consegna, o se il credito prevede un trasporto combinato, ma nell'uno o nell'altro caso, non precisa la forma del documento richiesto e/o l'emittente di detto documento, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

b) Se il trasporto combinato comprende un trasporto via mare, il documento sarà accettato, anche se non indica che le merci sono a bordo di una nave determinata e anche se prevede che le merci, se in container, possano essere trasportate sopra coperta, purché

non indichi espressamente che le merci sono caricate sopra coperta.
C. 1.3 — Altri documenti di spedizione, ecc.

Art. 24

Le banche considereranno regolari le lettere di vettura ferroviarie, reversali ferroviari, duplicati di lettere di vettura, polizze di carico fluviali, ricevute e certificati di spedizione postale, ricevute di posta aerea, polizze di carico aeree, lettere o ricevute di trasporto aereo, lettere di vettura rilasciate da autotrasportatori, o altri documenti similari, quando detti documenti portano la stampiglia di ricevimento del vettore o del suo agente quando portano una firma che appare quella del trasportatore o del suo agente.

Art. 25

Quando un credito richiede una attestazione o certificazione di peso per trasporti non marittimi, le banche accetteranno l'apposizione di una stampiglia di pesatura o una dichiarazione di peso apposta dal vettore sul documento di spedizione, a meno che il credito non richieda un certificato di peso separato o indipendente.

C. 2 — Documenti di assicurazione.

Art. 26

a) I documenti di assicurazione devono essere quelli indicati nel credito e devono essere emessi e/o firmati da compagnie di assicurazione o da loro agenti, oppure da assicuratori (underwriters).

b) Le "Note di copertura" (cover notes) emesse da sensali (brokers) non saranno accettate, salvo specifica autorizzazione nel credito.

Art. 27

Salvo che il credito non disponga diversamente, o salvo che i documenti di assicurazione presentati non stabiliscano che la copertura decorre al più tardi dalla data d'imbarco o di spedizione, o in caso di trasporto combinato, dalla data della presa in carico della

merce, le banche rifiuteranno i documenti d'assicurazione che portino una data posteriore alla data d'imbarco o di spedizione o, in caso di trasporto combinato, alla data di presa in carico della merce, quale è indicata sui documenti di spedizione.

Art. 28

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, il documento di assicurazione deve essere stilato nella stessa moneta del credito.
- b) Il valore minimo che deve essere assicurato è il valore CIF delle merci. Tuttavia, quando il valore CIF delle merci non può essere determinato in base quanto appare dai documenti, le banche accetteranno come valore minimo, l'importo maggiore fra quello di utilizzo del credito e quello della relativa fattura commerciale.

Art. 29

- a) Nei crediti deve essere indicato esplicitamente il tipo di assicurazione richiesto e, all'occorrenza, i rischi addizionali che devono essere coperti. Non devono essere usati termini imprecisi quali "rischi usuali", o "rischi abituali"; tuttavia, se tali termini imprecisi vengono usati, le banche accetteranno i documenti di assicurazione così come presentati.
- b) In mancanza di istruzioni specifiche le banche accetteranno la copertura assicurativa quale risulterà dai documenti presentati.

Art. 30

Quando un credito prescrive "assicurazione contro tutti i rischi", le banche accetteranno un documento di assicurazione in cui figurino qualsiasi clausola od annotazione "tutti i rischi", senza incorrere in responsabilità nel caso in cui particolari rischi non siano coperti.

Art. 31

Le banche accetteranno un documento di assicurazione indicante

te che la copertura comporta una franchigia - sia che si tratti di una franchigia "in accordo", sia che si tratti di una franchigia a "dedurre" a meno che nel credito non sia esplicitamente indicato che l'assicurazione non deve prevedere alcuna percentuale di franchigia.

C. 3 — Fatture commerciali

Art. 32

- a) Salvo che il credito non disponga diversamente, le fatture commerciali devono essere stilate al nome dell'ordinante.
- b) Salvo che il credito non disponga diversamente, le banche possono rifiutare fatture commerciali emesse per un ammontare superiore a quello consentito dal credito.
- c) La descrizione delle merci nella fattura commerciale deve corrispondere a quella del credito. In tutti gli altri documenti le merci possono essere descritte in termini generici che non siano discordanti con la descrizione della merce nel credito.

C. 4 — Altri documenti.

Art. 33

Quando sono richiesti altri documenti, come ricevute di depositi, ordini di consegna, fatture consolari, certificati d'origine, di peso di qualità od analisi, ecc. senza ulteriori precisazioni, le banche accetteranno tali documenti così come presentati.

D. DISPOSIZIONI DIVERSE

Quantità e importo

Art. 34

- a) Le espressioni "intorno" "circa" o equipollenti riferite all'importo del credito, la quantità o il prezzo unitario delle merci, sono da interpretare nel senso che permettono uno scarto massimo del 10% in più o in meno.

b) Salvo che il credito non stabilisca che la quantità delle merci non può essere nè inferiore nè superiore a quella specificata, sarà ammessa una tolleranza del 3% in più o in meno, ma sempre a condizione che l'ammontare totale degli utilizzi non superi l'ammontare del credito.

Questa tolleranza non si applica quando il credito specifica la quantità in unità di colli o di articoli.

Spedizioni parziali

Art. 35

a) Sono consentite spedizioni parziali, salvo che il credito non contenga esplicite istruzioni contrarie.

b) Le spedizioni effettuate sulla stessa nave o per lo stesso viaggio non si considereranno spedizioni parziali, anche se le polizze di carico attestanti la messa a bordo portano date diverse e/o indicano porti di imbarco differenti.

Art. 36

Se è prescritta una spedizione frazionata entro periodi determinati, e una frazione non è spedita entro il termine per essa stabilito, il credito cessa di essere disponibile per questa frazione e per tutte le successive, salvo che il credito non disponga altrimenti.

Data di scadenza

Art. 37

Qualsiasi credito, sia esso revocabile o irrevocabile, deve indicare un termine di scadenza per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, e ciò anche se sia indicata una data ultima per la spedizione.

Art. 38

Le parole "al", "fino al", "entro il" o espressioni equipollenti

usate per determinare la data estrema di validità stabilita per la presentazione dei documenti per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione, o la data ultima stabilita per la spedizione, si intenderanno comprensive della data indicata.

Art. 39

a) Quando il termine di scadenza cade in un giorno in cui le banche sono chiuse per ragioni diverse da quelle indicate nell'art. 11, la data di scadenza è prorogata fino al primo giorno lavorativo seguente.

b) La data ultima di spedizione non è prorogata a seguito della proroga della data di scadenza intervenuta per effetto del presente articolo. Quando il credito stabilisce una data ultima di spedizione, non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore a quella prescritta. Se nel credito non è stabilita alcuna data di spedizione non saranno accettati i documenti di spedizione aventi data posteriore alla data di scadenza stabilita nel credito o nelle modifiche al credito stesso. I documenti diversi dai documenti di spedizione potranno, tuttavia, portare una data compresa nel periodo di proroga della data di scadenza.

c) Le banche che effettuano il pagamento, l'accettazione o la negoziazione alla data così prorogata devono unire ai documenti una loro attestazione redatta nei seguenti termini:

"Presentati per il pagamento (o accettazione, o negoziazione; secondo il caso) entro il termine prorogato in conformità all'art. 39 delle "Norme ed usi uniformi".

Imbarco, caricamento o spedizione

Art. 40

a) Salvo che il non disponga diversamente, le parole "partenza", "invio" o "caricamento", usate per stabilire la data ultima di spedizione delle merci, si considerano sinonimi di "spedizione".

b) Espressioni come "pronto", "immediatamente", "il più presto possibile" ed altre analoghe, non devono essere usate.

Se tali espressioni sono usate, le banche le interpreteranno come una richiesta di spedizione entro 30 giorni a partire dalla data dell'avviso del credito inviato al beneficiario della banca emittente o, a seconda del caso dalla banca avisante.

c) L'espressione «il o verso il» o espressioni equipollenti, saranno interpretate come una richiesta di spedizione nel periodo che comprende i cinque giorni precedenti e i cinque giorni successivi alla data indicata, inclusi entrambi i giorni estremi.

Presentazione

Art. 41

Fermo restando quando prescritto dall'art. 37, secondo il quale ogni credito deve prescrivere un termine ultimo per la presentazione dei documenti, i crediti devono altresì stabilire un determinato periodo di tempo dopo la data di emissione della polizza di carico o degli altri documenti di spedizione, entro il quale i documenti devono essere presentati per il pagamento, l'accettazione o la negoziazione. Se tale periodo di tempo non viene stabilito nel credito, le banche rifiuteranno documenti presentati oltre 21 giorni dopo la data di emissione delle polizze di carico o degli altri documenti di spedizione.

Art. 42

Le banche non sono tenute ad accettare documenti che siano presentati in ore diverse da quelle di apertura dei loro sportelli.

Termini di tempo

Art. 43

Le espressioni «prima metà», «seconda metà» di un mese si intendono come equivalenti rispettivamente a «dal primo al quindicesimo» e «dal sedicesimo all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 44

I termini «principio», «metà» o «fine» del mese si intende come equivalenti rispettivamente a «dal primo al dieci incluso» «dall'undici al venti incluso» e dal «ventuno all'ultimo giorno del mese incluso».

Art. 45

Quando la banca emittente chiede che il credito sia confermato o avisato come valido «per la durata di un mese», «per la durata di sei mesi», ecc., senza specificare la data a partire dalla quale questo periodo decorre, la banca incaricata della conferma e dell'avviso confermerà o avviserà il credito come valido sino alla fine del periodo indicato a partire dalla data di tale conferma o avviso.

E - TRASFERIMENTO

Art. 46

a) Un credito trasferibile è un credito in virtù del quale il beneficiario ha il diritto di dare istruzioni alla banca incaricata di effettuare il pagamento o l'accettazione, o ad ogni banca che possa negoziarlo, di rendere il credito utilizzabile, in tutto o in parte, da una o più terze persone (secondi beneficiari).

b) La banca alla quale è stato richiesto di effettuare il trasferimento, sia che abbia confermato o meno il credito, non sarà tenuta ad effettuare tale trasferimento se non nei limiti e nelle forme da essa espressamente consentiti ed a condizioni che le siano pagate le spese relative.

c) Salvo che il credito non disponga diversamente, le competenze bancarie relative al trasferimento sono a carico del primo beneficiario.

d) Un credito può essere trasferito soltanto se è espressamente indicato come «trasferibile» dalla banca emittente. Termini come «divisibile», «frazionabile», «credibile» e «trasmissibile» nulla aggiungono al significato del termine «trasferibile» e non devono essere usati.

e) Un credito trasferibile può essere trasferito una sola volta. Frazioni di un credito trasferibile (non eccedenti nel totale l'importo del credito) possono essere trasferite separatamente, a condizione che non siano vietate spedizioni parziali; l'insieme di tali trasferimenti è considerato come un unico trasferimento del credito.

Il credito può essere trasferito soltanto alle condizioni specifiche nel credito originario, ad eccezione dell'importo del credito, dei prezzi unitari in esso indicati e del periodo di validità o termini di spedizione, di cui tutti o ciascuno possono essere ridotti o abbreviati. Inoltre il nome del primo beneficiario può sostituire quello dell'ordinante, ma se, in base al credito originario, il nome di questo ultimo deve apparire su qualsiasi documento diverso dalla fattura, questa prescrizione deve essere rispettata.

f) Il primo beneficiario ha il diritto di sostituire con proprie fatture quelle del secondo beneficiario, per un importo che non ecceda quello del credito originario ed a prezzi unitari originari se stabiliti nel credito; quando si verifica tale sostituzione di fatture, il primo beneficiario può utilizzare il credito per la differenza eventualmente esistente fra l'importo delle proprie fatture e quello delle fatture del secondo beneficiario. Quando un credito è stato trasferito ed il primo beneficiario deve fornire le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario ma omette di farlo a prima richiesta, la banca incaricata del pagamento, dell'accettazione o negoziazione ha il diritto di inviare alla banca emittente i documenti ricevuti a fronte del credito, comprese le fatture del secondo beneficiario, e ciò senza incorrere in responsabilità nei riguardi del primo beneficiario.

g) Salvo che il credito non disponga diversamente, il primo beneficiario di un credito trasferibile può trasferire il credito ad un secondo beneficiario nello stesso paese o in un altro paese. Il pri-

mo beneficiario ha il diritto di chiedere che il pagamento o la negoziazione sia fatta al secondo beneficiario nel luogo in cui il credito è stato trasferito, entro il giorno di scadenza del credito originario incluso, e ciò senza pregiudizio del diritto del primo beneficiario di rimettere in seguito le proprie fatture in sostituzione di quelle del secondo beneficiario e di pretendere qualsiasi differenza che gli fosse dovuta.

Art. 47

Il fatto che il credito non sia stato dichiarato trasferibile non inficia i diritti del beneficiario di cedere i proventi di tale credito in conformità alle disposizioni del diritto applicabile.

NORME UNIFORMI
RELATIVE AGLI INCASSI

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

SOMMARIO

Disposizioni generali e definizioni

Obblighi e responsabilità

Presentazione

Pagamento

Accettazione

Pagherò, ricevute e altri strumenti analoghi

Protesto

"Occorrendo" (Rappresentante del cedente)-
e protezione della merce

Avviso d'esito, ecc.

Interessi, commissioni e spese

NORME UNIFORMI RELATIVE AGLI INCASSI

(Revisione 1978, in vigore dal 1° gennaio 1979)

DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

A) Queste disposizioni e definizioni, nonchè gli articoli che seguono, si applicano a qualsiasi incasso come definito in appresso sub B) e sono vincolanti per tutte le parti interessate a meno che non sia stato espressamente convenuto in modo diverso o che esse non siano in contrasto con le disposizioni di una legge o di un regolamento nazionale, statale o locale cui non sia possibile derogare.

B) Ai fini di tali disposizioni, definizioni e articoli:

1. (i) "Incasso" significa il trattamento da parte delle banche, su istruzioni ricevute, di documenti come definiti sub (ii) appresso, allo scopo di

(a) ottenere l'accettazione e/o, secondo il caso, il pagamento, o
(b) consegnare documenti commerciali contro accettazione e/o secondo il caso, contro pagamento, o
(c) consegnare documenti secondo altri termini e condizioni.

(ii) "documenti" significa finanziari e/o documenti commerciali

(a) "documenti finanziari" significa cambiali, pagherò, assegni, ricevute di pagamento o altri strumenti analoghi usati per ottenere il pagamento di denaro;

(b) "documenti commerciali" significa fatture, documenti di spedizione, documenti rappresentativi o altri strumenti analoghi, o qualsiasi altro documento che non sia documento finanziario.

(ii) "Incasso semplice" significa incasso di documenti finanziari non accompagnati da documenti commerciali.

(iv) "Incasso documentario" significa incasso di:

(a) documenti finanziari accompagnati da documenti commerciali;
(b) documenti commerciali non accompagnati da documenti finanziari.

2. Le parti interessate sono:

- (i) "il cedente" che è il cliente che affida l'operazione di incasso alla sua banca;
- (ii) "la banca trasmittente" che è la banca alla quale il cedente ha affidato l'operazione di incasso;
- (iii) "la banca incaricata dell'incasso" che è qualsiasi banca, diversa dalla banca trasmittente, che interviene nello svolgimento dell'ordine d'incasso;
- (iv) "la banca presentatrice" che è la banca incaricata dell'incasso che effettua la presentazione al trassato.

3. Il "trassato" è colui al quale deve essere effettuata la presentazione in conformità con l'ordine d'incasso.

C. Tutti i documenti inviati per l'incasso devono essere accompagnati da un ordine di incasso contenente istruzioni complete e precise. Le banche sono autorizzate ad operare soltanto in base alle istruzioni contenute in detto ordine di incasso e in conformità delle presenti norme.

Se una banca, per qualsiasi ragione, non può attenersi alle istruzioni contenute nell'ordine di incasso ricevuto, deve immediatamente avvisare la parte dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

OBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Articolo 1

Le banche devono operare in buona fede e con ragionevole cura.

Articolo 2

Le banche devono verificare che i documenti ricevuti appaiono essere quelli elencati nell'ordine di incasso e devono immediatamente avvisare la parte dalla quale hanno ricevuto l'ordine di incasso della mancanza di qualsiasi documento.

Le banche non hanno nessun ulteriore obbligo di esaminare i documenti.

Articolo 3

Al fine di eseguire le istruzioni del cedente la banca trasmittente utilizzerà quale banca incaricata dell'incasso:

- (i) la banca incaricata dell'incasso indicata dal cedente o, in mancanza di tale indicazione,
- (ii) qualsiasi banca, di scelta propria o scelta da un'altra banca, nel paese dove deve aver luogo il pagamento o l'accettazione, a seconda del caso.

I documenti e l'ordine di incasso possono essere inviati alla banca incaricata dell'incasso direttamente o tramite un'altra banca quale intermediaria.

Le banche che si avvalgono dei servizi di altre banche per eseguire le istruzioni del cedente lo fanno per conto e rischio di quest'ultimo.

Il cedente sarà tenuto a rendere indenni le banche per qualsiasi obbligazione e responsabilità imposte da leggi o usi esteri.

Articolo 4

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità nè per le conseguenze derivanti da ritardo e/o perdita nell'inoltro di qualsiasi messaggio, lettera o documento, nè per il ritardo, la mutilazione o altri errori che possono verificarsi nella trasmissione di cablogrammi, telegrammi, telex o nella comunicazione a mezzo sistemi elettronici nè per errori di traduzione o interpretazione di termini tecnici.

Articolo 5

Le banche che intervengono in un incasso non assumono alcun obbligo o responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione della loro attività provocata da casi di forza maggiore, sommosse, disordini civili, insurrezioni, guerre o da qualsiasi altra causa al di fuori del loro controllo, o da qualsiasi sciopero o serrata.

Articolo 6

Le merci non debbono essere spedite direttamente all'indirizzo

di una banca senza il preventivo accordo da parte di quella banca. Qualora delle merci vengano spedite direttamente all'indirizzo di una banca o siano affidate ad un'altra banca per la consegna ad un trattato contro pagamento o accettazione o secondo altri termini senza il preventivo accordo da parte di quella banca, questa non ha alcun obbligo di prendere in consegna le merci, le quali rimangono a rischio e sotto la responsabilità della parte che le ha spedite.

PRESENTAZIONE

Articolo 7

I documenti devono essere presentati al trattato così come ricevuti, salvo che la banca trasmittente e quella incaricata dell'incasso sono autorizzate ad applicarvi qualsiasi bollo necessario, a spese del cedente, a meno di istruzioni diverse, e ad apporvi qualsiasi necessaria girata o qualsiasi timbro di gomma o qualsiasi altro contrassegno o simbolo di identificazione usuale o richiesto dalla operazione di incasso.

Articolo 8

Gli ordini di incasso debbono contenere l'indirizzo completo del trattato o del domicilio al quale la presentazione deve essere effettuata. Se l'indirizzo è incompleto o incerto, la banca incaricata dell'incasso può, senza obbligo e responsabilità da parte sua, cercare l'indirizzo esatto.

Articolo 9

Nel caso di documenti pagabili a vista la banca presentatrice deve effettuare la presentazione per il pagamento senza ritardo.

Nel caso di documenti pagabili ad una scadenza che non sia vista, la banca presentatrice, deve, quando è richiesta l'accettazione, effettuare la presentazione senza ritardo e quando è richiesto il

pagamento effettuare la presentazione per il pagamento non oltre la scadenza stabilita.

Articolo 10

Nel caso di un incasso documentario comprendente una cambiale pagabile in una data futura, l'ordine di incasso deve indicare se i documenti commerciali devono essere consegnati al trattato contro accettazione (D/A) o contro pagamento (D/P).

In mancanza di tale indicazione, i documenti commerciali saranno consegnati soltanto contro pagamento.

PAGAMENTO

Articolo 11

Nel caso di documenti pagabili nella moneta del paese dove deve aver luogo il pagamento (moneta locale), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trattato soltanto contro pagamento in moneta locale che sia immediatamente utilizzabile per disporre le modalità indicate nell'ordine d'incasso.

Articolo 12

Nel caso di documenti pagabili in una moneta diversa da quella del paese dove deve aver luogo il pagamento (divisa estera), la banca presentatrice, a meno di istruzioni diverse contenute nell'ordine di incasso, deve consegnare i documenti al trattato contro pagamento nella suddetta divisa estera che possa essere immediatamente trasferita secondo le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

Articolo 13

Nel caso di incassi semplici possono essere accettati pagamenti parziali se, nella misura e alle condizioni in cui sono ammessi dalla

legge vigente nella piazza di pagamento. I documenti saranno consegnati al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

Nel caso di incassi documentari, pagamenti parziali saranno accettati soltanto se specificamente autorizzati nell'ordine di incasso. Tuttavia, a meno di istruzioni contrarie, la banca presentatrice consegnerà i documenti al trassato soltanto quando sarà stato ricevuto il pagamento totale.

In ogni caso i pagamenti parziali saranno accettati semprechè siano state rispettate le disposizioni dell'art. 11 o dell'art. 12, a seconda del caso.

I pagamenti parziali, se accettati, saranno trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 14

Articolo 14

Le somme incassate (dedotte le commissioni e/o le spese quando dovute) devono essere messa senza ritardo a disposizione della banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, in conformità con le istruzioni contenute nell'ordine di incasso.

ACCETTAZIONE

Articolo 15

La banca presentatrice è tenuta ad accertare che la forma dell'accettazione di una cambiale appaia essere completa e corretta, ma non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma nè dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare per accettazione.

PAGHERÒ, RICEVUTE E ALTRI STRUMENTI ANALOGHI

Articolo 16

La banca presentatrice non è responsabile della autenticità di qualsiasi firma nè dei poteri di qualsiasi firmatario di firmare un pagherò, una ricevuta, o un altro strumento analogo.

PROTESTO

Articolo 17

L'ordine di incasso deve contenere istruzioni specifiche concernenti il pretesto (o altro procedimento legale sostitutivo) per l'eventualità di mancata accettazione o mancato pagamento.

In mancanza di tali specifiche istruzioni le banche che intervergono nell'incasso non hanno alcun obbligo di far protestare i documenti (o di assoggettarli ad altro procedimento legale sostitutivo) per mancato pagamento o per mancata accettazione.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a detto protesto o altro procedimento legale sostitutivo sarà a carico del cedente.

«OCCORRENDO» (RAPPRESENTANTE DEL CEDENTE) E PROTEZIONE DELLA MERCE

Articolo 18

Se il cedente nomina un rappresentante perchè agisca come «occorrendo» in caso di mancata accettazione e/o mancato pagamento, l'ordine di incasso deve indicare in modo chiaro e completo i poteri di tale «occorrendo».

In mancanza di tale indicazione le banche non accetteranno alcuna istruzione dall'«occorrendo».

Articolo 19

Le banche non hanno alcun obbligo di prendere provvedimenti nei riguardi della merce oggetto di un incasso documentario.

Nondimeno, se le banche compiono azioni per la protezione della merce, abbiano o no, ricevuto istruzioni, esse non assumono alcun obbligo o responsabilità in quanto alla sorte e/o alla condizione della merce nè per qualsiasi atto e/o omissione da parte di terzi incaricati della custodia e/o della protezione della merce. Tuttavia la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso deve(ono) avvisare

immediatamente la banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso di ogni azione intrapresa e tale scopo.

Qualsiasi commissione e/o spesa sostenuta dalle banche in relazione a qualsiasi azione per la protezione della merce sarà a carico del cedente.

AVVISO D'ESITO, ECC.

Articolo 20

Le banche incaricate dell'incasso devono avvisarne l'esito in conformità con le seguenti norme:

- (i) Forma dell'avviso - Ogni avviso o informazione inviati dalla banca incaricata dell'incasso alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine di incasso, deve contenere gli opportuni dettagli tra i quali, in ogni caso, il numero di riferimento dato da quest'ultima banca all'ordine di incasso.
- (ii) Modo di avviso - In mancanza di specifiche istruzioni, la banca incaricata dell'incasso deve inviare alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso ogni avviso col mezzo postale più rapido, ma se la banca incaricata dell'incasso ritiene che vi siano motivi di urgenza, può utilizzare, a spese del cedente, mezzi più rapidi quali cablogramma, telegramma, telex o comunicazione a mezzo di sistema elettronico, ecc.
- (iii) (a) Avviso di pagamento - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di pagamento alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso, precisando l'importo o gli importi incassati, le eventuali commissioni e/o gli esborsi e/o le spese dedotti, a seconda del caso, ed il modo della messa a disposizione dei fondi.
- (b) Avviso di accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine d'incasso.
- (c) Avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione - La banca incaricata dell'incasso deve inviare senza ritardo l'avviso di mancato pagamento o di mancata accettazione alla banca dalla quale ha ricevuto l'ordine d'incasso.

La banca presentatrice deve cercare di accettare le ragioni del mancato pagamento o mancata accettazione ed informare in conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Ricevuto tale avviso, la banca trasmittente, entro un ragionevole lasso di tempo, deve dare opportune istruzioni circa il successivo trattamento dei documenti. Se tali istruzioni non sono ricevute dalla banca presentatrice entro 90 giorni dal suo avviso di mancato pagamento o mancata accettazione, i documenti potranno essere restituiti alla banca dalla quale è stato ricevuto l'ordine in incasso.

INTERESSI, COMMISSIONI E SPESE

Articolo 21

Se l'ordine di incasso contiene istruzioni di incassare interessi inclusi nel(i) documento(i) finanziario(i) che eventualmente lo accompagna(n) ed il trattato rifiuta di pagare tali interessi, la banca presentatrice può consegnare i documenti contro pagamento o accettazione, secondo il caso, senza incassare tali interessi a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali interessi non possono essere abbandonati. Se tali interessi devono essere incassati, l'ordine di incasso deve indicare il tasso e il periodo per il quale devono essere percepiti. In caso di rifiuto di pagamento degli interessi, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Se i documenti comprendono un documento finanziario che contiene una clausola incondizionata e definitiva per gli interessi, l'importo degli interessi è considerato come parte dell'importo dei documenti da incassare. Di conseguenza, l'importo degli interessi deve essere pagato in aggiunta all'importo capitale indicato nel documento finanziario e non vi si può rinunciare a meno di autorizzazione contenuta nell'ordine di incasso.

Articolo 22

Se l'ordine di incasso contiene l'istruzione che le commissioni e/o le spese di incasso debbono essere a carico del trattato ed il

trassato rifiuta di pagarle, la banca presentatrice può consegnare il(i) documento(i) contro pagamento o contro accettazione, secondo il caso, senza incassare commissioni e/o spese, a meno che l'ordine di incasso non disponga espressamente che tali commissioni e/o spese non possono essere abbandonate.

Qualora il pagamento di commissioni e/o spese di incasso sia stato rifiutato, la banca presentatrice deve informare di conformità la banca dalla quale ha ricevuto l'ordine di incasso.

Quando le commissioni e/o le spese di incasso sono state in tal modo abbandonate, esse saranno poste a carico del cedente e potranno essere dedotte dall'importo incassato.

Se l'ordine di incasso proibisce specificatamente l'abbandono delle commissioni e/o delle spese di incasso, nè la banca trasmittente, nè quella incaricata dell'incasso, nè quella presentatrice saranno responsabili per qualsiasi spesa o ritardo derivanti di tale divieto.

Articolo 23

In tutti i casi in cui secono i termini espressi in un ordine di incasso, o in conformità con queste Norme, gli esborsi e/o le spese e/o le commissioni di incasso sono a carico del cedente, la(e) banca(che) incaricata(e) dell'incasso avrà(nno) diritto a recuperare rapidamente le proprie uscite per esborsi, spese e commissioni dalla banca dalla quale ha(nno) ricevuto l'ordine di incasso e la banca trasmittente avrà diritto di recuperare rapidamente dal cedente qualsiasi importo da essa così pagato unitamente ai propri esborsi, spese e commissioni, indipendentemente dall'esito dell'incasso.

FIERE E MERCATI CONSUETUDINARI

Per le Fiere e Mercati della Provincia, consultare l'apposita pubblicazione camerale.

I N D I C I

1) INDICE DELLE MATERIE

2) INDICE ALFABETICO-ANALITICO DELLE ATTIVITÀ E
DELLE MERCI OGGETTO DI USI

3) COMUNI DELLA PROVINCIA MENZIONATI NEL TESTO

INDICE DELLE MATERIE

Prefazione	pag.	3
Presentazione	»	4

TITOLO PRIMO

USI RICORRENTI NELLE CONTRATTAZIONI IN GENERE

Generalità	pag.	9
Rappresentante di commercio - Procacciatore di affari - Piazzista - Viaggiatore di commercio	»	9
Clausole consuetudinarie principali	»	11
Mediazione	»	14
Attività di agenzie di affari	»	15
Provvigioni	»	16
Termini	»	16
Contratti in fiera	»	17

TITOLO SECONDO

COMUNIONI TACITE FAMILIARI

Generalità	pag.	21
Organizzazione	»	21
Patrimonio e sua divisione	»	21
Diritti e doveri dei partecipanti	»	22

TITOLO TERZO

COMPRAVENDITA E LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

Compravendita	pag.	27
Locazione	»	27
Pensioni	»	29

TITOLO TERZO

COMPRAVENDITA, AFFITTO E CONDUZIONE DI FONDI RUSTICI

Compravendita	pag. 33
Affitto	» 34
Conduzione e riconsegna di fondi rustici a mezzadria	» 33
Riconsegna di fondi rustici nel settore ortilizio	» 34
Conduzione a colonia parziaria o in compartecipazione	» 34
Conduzione a colonia migliorativa	» 34
Conduzione in enfiteusi	» 35
Altre forme di conduzione	» 35

TITOLO QUINTO

COMPRAVENDITA DI PRODOTTI

Prodotti della zootecnia:	pag. 39
Sezione I - Contrattazione dei bovini in generale	» 40
Sezione II - Vendita di bestiame da vita	» 42
Sezione III - Vendita di bestiame da macello	» 42
Sezione IV - Equini	» 43
Sezione V - Suini	» 43
Sezione VI - ovini e caprini	» 43
Sezione VII - Vizi redibitori	» 43
Sezione VIII - Animali da cortile e relativi prodotti grezzi	» 45
Sezione XI - prodotti grezzi derivati dall'allevamento del bestiame	» 49
Prodotti dell'agricoltura	» 51
Prodotti della silvicoltura	» 58
Prodotti della caccia e della pesca	» 60
Prodotti delle industrie estrattive	» 61
Prodotti delle industrie alimentari	» 61

Prodotti dell'industria del tabacco	pag. 66
Prodotti dell'industria delle pelli	» 67
Prodotti delle industrie tessili	» 67
Prodotti delle industrie dell'abbigliamento e dell'arredamento	» 68
Prodotti delle industrie del legno	» 68
Prodotti dell'industria della carta, poligrafiche e fotoincarnatografiche	» 79
Prodotti delle industrie metallurgiche	» 85
Prodotti delle industrie meccaniche	» 85
Prodotti delle industrie della trasformazione dei minerali non metalliferi	» 94
Prodotti delle industrie chimiche	» 97
Prodotti dalle industrie della gomma plastica	» 97
Prodotti di industrie varie	» 97

TITOLO SESTO

CREDITO, ASSICURAZIONI, BORSE VALORI

Usi bancari	pag. 101
Usi delle assicurazioni	» 105
Usi delle Borse valori	» 106

TITOLO SETTIMO

ALTRI USI

Prestazioni varie d'opera e di servizi (facchinaggio):	pag. 109
Usi marittimi	» 109
Usi nei trasporti terrestri	» 111
Usi nei trasporti aerei	» 111
Usi nella cinematografia	» 111

APPENDICE:

- 1) Tavole di ragguaglio di pesi e misure locali
- 2) Tabella riassuntiva delle percentuali di mediazione
- 3) Regole internazionali per la interpretazione dei termini commerciali (Inconterms)
- 4) Norme ed usi uniformi relativi a crediti documentari
- 5) Norme uniformi relative agli incassi
- 6) Fiere e mercati consuetudinari

pag. 115
» 117
» 119
» 175
» 199
» 214

INDICI

- 1) Indice delle materie
- 2) Indice Alfabetico-Analitico
- 3) Indice dei Comuni menzionati nel Testo

pag. 217
» 221
» 231

INDICE ALFABETICO - ANALITICO

A

ACCONTO (V. nel testo alle singole voci merceologiche) pag. 52
— sui prodotti dell'agricoltura in genere » 53
— Sulle insalate »
AFFITTANZA o AFFITTO pag. 33
— di fondi rustici » 27
— d'immobili » 14
AGENZIE D'AFFARI » 51
AGRICOLTURA » 43
AMAUROSI (v. vizi redibitori) » 33
ANNO AGRARIO » 113
APPENDICE » 43
ARPEGGIO (v. vizi redibitori) » 117
ATTREZZI RURALI: solo tariffe di mediazione »

B

BALLO DELL'ORSO (v. vizi redibitori) pag. 43
BANCA (usi di banca) » 101
BASSA MACELLERIA » 42
BESTIAME » 39
BOLSAGGINE (v. vizi redibitori) » 43
BOVINI DA VITA, DA MACELLO » 39
BUE » 44

C

CALI (v. nel testo alle singole voci merceologiche)
CAPARRA (v. nel testo alle singole voci merceologiche) pag. 40
— nelle contrattazioni del bestiame » 49
— nelle contrattazioni delle pelli grezze » 43
CAPOSTORNO (v. vizi redibitori)
CARTA:
— contrattazione » 79
— impasto e collatura » 80

— tolleranze	pag. 82	— di scarica o scarico	pag. 109
CARTONI	» 83	DISDETTA:	
CASTRATO (v. bestiaime)	» 45	— nelle affittanze agrarie	» 33
CAVALLI (v. bestiaime)	» 44	— nelle locazioni urbane	» 28
C.F. (cost. freight)	» 135		
C.I.F. (cost. insurance, freight)	» 139	E	
CHIAVARRO (v. bestiaime)	» 44	EFFETTO	pag. 13
«CIRCA»:		EPILESSIA (v. vizi redibitori)	» 43
— clausola nei contratti di legname	» 69	EQUINI	» 42
— clausola nei contratti di prodotti agricoli	» 52		
— significato della clausola	» 11	F	
CLAUSOLE CONSUETUDINARIE PRICIPALI	» 10	FACCHINAGGIO	pag. 109
COCOCCIOLA (v. vini)	» 56	F.A.S. (free along side)	» 131
COLICHE RICORRENTI (v. vizi redibitori)	» 43	FATTURE COMMERCIALI	» 15
COLONIA PARZIARIA	» 34	FELLATA (vedi bestiaime)	» 45
COLLAUDO DI MACCHINE AGRICOLE	» 92	FIERE MERCATI	» 214
COMPRAVENDITA:		FILATURA LANA	» 67
— di fondi rustici	» 33	FITTO IMMOBILI:	
— di immobili	» 27	— rustici	» 33
— di prodotti agricoli	» 51	— urbani	» 27
COMUNI DELLA PROVINCIA	» 233	F.O.B. (free on board)	» 133
TACITE FAMILIARI COMUNIONI	» 20	FORMA CONTRATTI (v. nel testo alle singole voci)	
CONSEGNA (v. nel testo alle singole voci merceologiche)		FORZA MAGGIORE (v. nel testo alle singole voci)	
CONTESTAZIONI (v. nel testo alle singole voci)	» 16	FRANCO DI VISITA (v. bestiaime)	» 40
CONTRATTI IN FIERA	» 109	FRANCO DI VISTA (v. bestiaime)	» 40
CONTROSTALLE	» 12	FRUMENTO	» 52
COPIE DEI CONTRATTI		FRUTTA IN GENERE (solo tariffe di mediazio-	
CORNEGGIO CRONICO (v. vizi redibitori)	» 43	ne)	» 117
CRAMPO (v. vizi redibitori)	» 177		
CREDITI DOCUMENTARI		G	
		GARANZIA (v. nel testo alle singole voci)	pag. 40
DATA CERTA	» 75	GARINZIE E RISERVE (bestiaime)	
DEFINIZIONI TERMINI COMMERCIALI (ITALIANI)	pag. 177	I	
DENUNCIA:		IANARA (v. bestiaime)	pag. 45
— vizi e difetti dell'animale venduto	» 42		

IENICA (v. bestiaime)
 IENCARELLA (v. bestiaime)
 IBRIDO (v. bestiaime)
 IMBALLAGGI (v. nel testo alle singole voci)
 IMMOBILI URBANI (locazione)
 IMMOBILI URBANI (vendite)
 INDICE DELLE MATERIE
 INSALATE (v. ortaggi):
 — a blocco (stima)
 — a conta

pag. 44
 » 44
 » 45
 » 27
 » 27
 » 217
 » 53
 » 53

L

LANA
 LATERIZI
 LEGNA DA ARDERE
 LEGNAME COMUNE
 LEGNAME NOSTRANO tariffe di mediazione
 LEGNAME IN GENERE
 LOCAZIONE:
 — immobili rustici
 — immobili urbani
 LUNA (v. vizi redibitori)
 LUNARA (v. bestiaime)

» 67
 » 95
 » 58
 » 78
 » 33
 » 27
 » 43
 » 45

M

MACCHINE AGRICOLE (solo tariffe di mediazione)
 MALATTIE:
 — croniche (v. bestiaime)
 — del bestiaime (v. garanzie)
 — infettive e contagiose
 MANDORIE
 MANNINA (v. bestiaime)
 MEDIAZIONE IN GENERE
 MEZZADRIA
 MISURE LOCALI (v. tavola di ragguaglio)
 MOBILIO (solo tariffe di mediazione)

pag. 117
 » 41
 » 41
 » 58
 » 44
 » 13
 » 33
 » 115
 » 117

MONTAGGIO MACCHINARI
 MONTEPULCIANO (v. vini)
 MONTONELO (v. bestiaime)
 MOSTI:
 — in fiore
 — torchiati e scolati
 MULICELLO (v. bestiaime)

pag. 90
 » 56
 » 45
 » 56
 » 56
 » 45

N

NEGOZI (locazione di...)
 NOLO (rifusione di...)

pag. 27
 » 71

O

OBBLIGHI:
 — del locatario dei fabbricati
 OFTALMITE PERIODICA (v. vizi redibitori)
 OLIO D'OLIVA
 OLIVE (solo tariffe di mediazione)
 ORDINI DI IMBARCO E SBARCO
 ORTAGGI:
 — v. insalate e pomodori
 — tariffe di mediazione
 ORTILIZIO (settore)
 OVINI E CAPRINI

pag. 27
 » 43
 » 63
 » 117
 » 109
 » 53
 » 117
 » 34
 » 43

P

PAGAMENTO:

— alla mano o in contranti (v. nel testo alle singole voci)
 — del bestiaime
 — della carta
 — del frumento
 — delle insalate
 — del legname comune
 — dei mosti
 — dell'olio d'oliva

pag. 39
 » 83
 » 52
 » 53
 » 59
 » 57
 » 63

— delle pelli grezze	pag. 51
— del pomodoro	» 54
— dell'uva da tavola	» 55
— dell'uva da vino	» 56
— del vino	» 65
PASTE ALIMENTARI	» 61
PATATE (solo tariffe di mediazione)	» 117
PELLI GREZZE:	
— bovine	» 49
— ovine e caprine	» 49
disdetta pagamento	» 29
PENSIONI	
tariffa di mediazione	» 117
PERMUTA DI IMMOBILI	» 27
PESATURA (v. nel testo alle singole voci)	
PESCASTRO (v. bestiame)	» 45
PESCE FRESCO	» 60
PIAZZISTA	» 10
POLIZZA DI CARICO	» 125
POMODORO:	» 54
— fresco	» 54
— tariffe di mediazione	» 117
PREZZO (v. nel testo alle singole voci)	
PROCACCIATORE D'AFFARI	» 29
PROCESSO VERBALE COLLAUDO MACCHINARI	» 92
PROLASSO DEL RETTO E DELLA VAGINA (v. vizi redibitori)	» 43
PROVVIGIONI	» 14
PULDRACCHIA (v. bestiame)	» 44
PULEDRO O PULEDRA	» 44

Q

QUALIFICHE	pag. 8
QUALITÀ (v. nel testo alle singole voci)	
QUANTITATIVO CONTRATTUALE	» 69

R

RAPPRESENTANTE DI COMMERCIO	pag. 8
RECLAMI (v. nel testo alle singole voci)	
RESA DI MACCHINE AGRICOLE	» 94
RESPONSABILITÀ (v. nel testo alle singole voci)	
RESTIO (v. vizi redibitori)	» 43
RESTITUZIONE DELLA CAPARRA (v. nel testo alle singole voci)	
RIFUSIONE NOLO COMMERCIO LEGNAMI	» 71
RIPARAZIONI A CARICO DELL'INQUILINO	» 28
RISCOSSIONE FATTURE COMMERCIALI:	» 15
— provvigione per la riscossione	
RUSTICHEZZA (v. vizi redibitori)	» 43

S

SANATA (v. bestiame)	pag. 45
SANGIOVESE (v. vini)	» 56
SANSA (solo tariffe di mediazione)	» 117
SCARICA O DISCARICA DI MERCI	» 109
SCAFFETTA	» 60
SCONTO CONTRATTUALE	» 78
SCROFETTA (v. bestiame)	» 44
SOMARO (v. bestiame)	» 44
SOTTOBORDO O LUNGO IL BORDO	» 131
SPEDIZIONE MERCI 5V. nel testo alle singole voci)	
STACCA, STACCARELLA o STACCONE (v. bestiame)	» 44
STALLIE E CONTROSTALLIE (usi marittimi)	» 109
STAR DEL CREDERE	» 14
STREPPA (v. bestiame)	» 45
STRETTA DI MANO	» 13
SUINI (v. bestiame)	» 43

T

TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE DI MEDIAZIONE.	» 117
--	-------

VERRO O VERRUCCIO (v. bestiame)	pag. 44
VETERINARIO (v. bestiame)	» 39
VETRI ROTTI	» 28
VIAGGIATORE DI COMMERCIO	» 10
VINI	» 64
VISTA E PIACIUTA (v. nel testo alle singole voci)	» 44
VITELLI (v. bestiame)	» 43
VIZI D'ANIMO (v. vizi redibitori)	» 42
VOCABOLI E CLAUSOLE CONSUETUDINARI	
Z	
ZOOTECNIA (prodotti della...)	» 39
ZOPPIE CRONICHE (v. vizi redibitori)	» 43

TAVOLE DI RAGGUAGLIO DI PESI E MISURE	pag. 115
LOCALI	» 15
TERMINI	» 67
TESSITURA LANA	» 43
TICCHIO DELL'ORSO (v. vizi redibitori)	» 44
TOLLERANZE (v. nel testo alle singole voci)	» 50
TORO (v. bestiame)	» 39
TORO (pelle di)	» 56
TRATTAMENTO DEL BESTIAME	» 41
TREBBIANO (v. vini)	
TUBERCOLOSI DEL BESTIAME	

U

UFFICI (locazione di)	pag. 27
USI BANCARI	» 101
USI MARITTIMI	» 109
UVE:	
— da tavola (taglio interno ed esterno)	» 54
— da vino	» 56

V

VACCA (v. bestiame)	pag. 44
VAGONE MARITTIMO	» 69
VENDITA:	
— «a blocco»	» 53
— «a cancello chiuso» (fondi rustici)	» 33
— «a capezza a terra»	» 41
— «a capo» o «a pariglia»	» 41
— «a conta»	» 53
— «a corpo» (di immobili urbani)	» 27
— «a fiamma e fuoco»	» 41
— «a misura» o «a numero»	» 59
— «a misura» o «a salma»	» 52
— «a peso» o «a gruppi»	» 43
— «a vista e piaciuta»	» 54

VERIFICA DEI VIZI (v. nel testo alle singole voci)

ELENCO DEI COMUNI
DELLA PROVINCIA DI CHIETI

ALTINO
ARCHI (*)
ARI
ARIELLI
ATESSA (*)
BOMBA
BORRELO
BUCCHIANICO
CANOSA SANNITA
CARPINETO SINELLO
CARUNCHIO
CASACANDITELLA
CASALNGUIDA
CASALBORDINO
CASALINCONTRADA
CASOLI
CASTELFRENTANO
CASTELGUIDONE
CASTIGLIONE MESSER MARINO
CELENZA SUL TRIGNO
CHIETI (*)
CIVITALUPARELLA
CIVITELLA MESSER RAIMONDO
COLLEDIMACINE
COLLEDIMEZZO
CRECCHIO
CUPELLO
DOGLIOLA
FALO
FARA FILIORUM PETRI
FARA S. MARTINO (*)
FILETTO
FOSSACESIA
FRATINE
FRANCAVILLA AL MARE (*)
FRESAGRAN DINARIA
FRISA
FURCI

GAMBERALE
 GESSOPALENA
 GISSI
 GIULIANO TEATINO
 GUARDIAGRELE (*)
 GUILMI
 LAMA DEI PELIGNI
 LANCIANO (*)
 LENTELLA
 LETTOPALENA
 LISCIA
 MIGLIANICO (*)
 MONTAZZOLI
 MONTEBELLO SUL SANGRO
 MONTEFERRANTE
 MONTELAPIANO
 MONTENERODOMO
 MOZZAGROGNA
 ORSOGNA
 ORTONA (*)
 PAGLIETA
 PALENA
 PALMOLI
 PALOMBARO
 PENNADOMO
 PENNAPIEDIMONTE
 PERANO
 PIETRAFERRAZZANA
 PIZZO FERRATO
 POLLUTRI
 POGGIOFIORITO
 PRETORO
 QUADRI
 RAPINO
 RIPATEATINA
 ROCCAMONTEPIANO
 ROCCA S. GIOVANNI
 ROCCASCALEGNA

ROCCASPINALVETI
 ROIO DEL SANGRO
 ROSELLO
 SAN BUONO
 S. GIOVANNI LIPIONI
 S. GIOVANNI TEATINO
 S. MARTINO SULLA MARRUCINA
 S. SALVO (*)
 S. MARIA IMBARO
 S. EUSANIO DEL SANGRO
 S. VITO CHIETINO
 SCERNI
 SCHIAVI D'ABRUZZO
 TARANTA PELIGNA
 TOLLO (*)
 TORINO DI SANGRO
 TORNARECCIO
 TORREBRUNA
 TORREVECCHIA TEATINA
 TORRICELLA PELIGNA
 TREGLIO
 TUFILLO
 VACRI
 VASTO (*)
 VILLAFONSINA
 VILLAMAGNA
 VILLA S. MARIA

(*) Comuni menzionati nel testo.